

	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA n° 340 del 15-07-2020	Cetona Chianciano Terme Chiusi Montepulciano Pienza San Casciano dei Bagni Sarteano Sinalunga Torrita di Siena Trequanda
--	--	--

Area Tecnica

Responsabile: Dott. Ing. Cardini Angela

Oggetto: Procedura verifica assoggettabilità a VIA art.19 D.Lgs. 152/06 e art.48 L.R. 10/2010 per “Progetto di coltivazione della cava di argilla posta in località Guazzino nel Comune di Sinalunga” - Proponente: FORNACI TEMPORA Srl - Provvedimento conclusivo.

IL RESPONSABILE

Visto lo statuto dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, approvato dai Consigli dei Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda pubblicato sul BURT n. 11 dell'11-03.2020, supp. 44, parte II;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 46 del 31-05-2019 con la quale si è insediata la Giunta dell'Unione;

Vista la deliberazione n. 19 del 26-07-2019 con la quale si è insediato il Consiglio dell'Unione così come previsto dallo Statuto nella sua nuova composizione.

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 45 del 9-05-2019 con la quale è stato eletto presidente dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, il Sindaco del Comune di Trequanda, Roberto Machetti;

Vista la deliberazione di Consiglio n. 51 del 30-12-2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 e nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 43 del 9-05-2019 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2019 - dati finanziari;

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 65 del 26-07-2019 con la quale è stata approvata la Variazione n. 3 al Piano esecutivo di gestione 2019;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 9 del 1-02-2018 “Riorganizzazione Servizi e Funzioni – approvazione”;

Vista la Delibera di Giunta n.20 del 2-04-2015 con la quale è stato approvato, tra l'altro, l'aggiornamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Area Tecnica;

Visto il decreto n. 69 del 31-12-2019 del Presidente dell'Unione dei Comuni con il quale è stato conferito all'Ing. Angela Cardini l'incarico di responsabile dell'Area Tecnica;

Richiamato l'art. 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni ai sensi del quale l'Unione esercita per conto di tutti i Comuni dell'Unione la “valutazione di impatto ambientale di competenza comunale, vincolo idrogeologico, catasto dei boschi percorsi dal fuoco”;

Vista la delibera di Giunta n. 6 del 15-02-013 con la quale restavano in vigore le disposizioni delle precedenti convenzioni dei servizi associati, nell'attesa che fossero adottate e entrassero in vigore specifiche disposizioni regolamentari di cui all'art. 10 dello Statuto;

Vista la Convenzione del 29-10-2004, Rep.n. 254, relativa alla gestione in forma associata delle competenze comunali in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla L.R. 79/98 (ora

L.R. 10 del 12-02-2010) e in particolare quelle di cui all'art. 4 relative alla nomina della Commissione V.I.A.;

Visto il Decreto n. 34 del 20-09-2018 di nomina della Commissione V.I.A.;

Visto il Regolamento del Servizio Associato "Valutazione di Impatto Ambientale", approvato con deliberazione di Consiglio n. 8 del 28 marzo 2019, dalla cui entrata in vigore è cessata pertanto l'efficacia della suddetta convenzione rep.n.254 del 29-10-2004;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale";

Vista la Legge Regionale 12 febbraio 2010, n.10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)";

Visto che la ditta FORNACI TEMPORA Srl ha presentato presso il SUAP Associato in data 28-01-2020 (pervenuta presso l'Ufficio Associato VIA dell'Unione in data 4-03-2020 con prot.5045), l'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 D.Lgs. 152/06 e art.48 L.R. n. 10/2010 per il "Progetto di coltivazione della cava di argilla posta in località Guazzino nel Comune di Sinalunga", allegando la seguente documentazione:

- Studio ambientale
- Relazione tecnica - progetto di coltivazione
- Documento di impatto acustico previsionale
- Relazione archeologica
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il valore delle opere da realizzare e l'importo degli oneri istruttori versati ai sensi dell'art.47ter della L.R. 10/2010
- Ricevuta avvenuto pagamento degli oneri istruttori;

Considerato che l'intervento in progetto rientra nella fattispecie prevista nell'allegato IV alla parte seconda punto 8 lett. i) del D.Lgs. 152/06 e pertanto il procedimento è esercitato, in luogo e per conto del Comune di Sinalunga, dall'Unione dei Comuni Valdichiana Senese ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, in quanto trattasi di gestione associata;

Dato atto che nell'istanza di avvio del procedimento di verifica, il proponente ha richiesto, qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, di specificare le condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi (art.19, comma 8 D.Lgs. 152/2006);

Visto che con nota prot. 5723 del 12-03-2020 questa amministrazione ha provveduto a comunicare per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della relativa documentazione nel proprio sito web, ai sensi dell'art.19, comma 3 del D.Lgs. 152/2006;

Visto che con la suddetta comunicazione sono stati richiesti contestualmente ai Soggetti competenti in materia ambientale, i contributi tecnici istruttori previsti dall'art.48, comma 4 della L.R. 10/2010;

Evidenziato che il relativo procedimento amministrativo è rimasto sospeso fino al 15 maggio 2020, ai sensi dell'art.103 del D.L. 18 del 17-03-2020 e successivo art.23 del D.L. 23 del 8-04-2020 (*disposizioni normative in ordine alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi per l'emergenza coronavirus*), come da nota inserita sul sito web di questa Unione e comunicazione al proponente e ai Soggetti competenti in materia ambientale;

Visto il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale dell'1-4-2020, pervenuto con prot.7067 dell'1-4-2020, nel quale l'Ente, quale contributo al procedimento, segnala che lo stesso deve essere coerente con i Piani della stessa Autorità di Bacino Distrettuale vigenti sul territorio interessato, rilevando alcuni accorgimenti/indicazioni in merito;

Visto il parere favorevole con condizioni della Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia - Settore Tutela della Natura e del Mare del 4-05-2020 , pervenuto con prot. 8943 del 4-05-2020;

Visto il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo del 12-05-2020, pervenuto con prot. 9662 del 12-05-2020, con il quale non si ritiene di assoggettare al procedimento di VIA il progetto in questione;

Visto il parere dell'ARPAT - Dipartimento di Siena del 13-05-2020, pervenuto con prot. 9883 del 13-05-2020, nel quale si ritiene, per gli aspetti di competenza, che non sia necessario assoggettare il progetto a procedura di VIA., ritenendo tuttavia necessario che il progetto di coltivazione e recupero da sottoporre ad approvazione ai sensi della LR 35/15 per il rilascio dell'autorizzazione, debba recepire alcune prescrizioni/indicazioni;

Visto il parere del Comune di Sinalunga del 28-05-2020, pervenuto con prot. 9928 del 28-05-2020, nel quale si ritiene, per gli aspetti di natura urbanistico edilizia, che non sia necessario assoggettare il progetto a procedura di VIA, ritenendo tuttavia necessario che il progetto debba recepire le condizioni, le prescrizioni e le indicazioni contenute nei contributi istruttori trasmessi da ARPAT e dalla Regione Toscana;

Visto il parere dell'Azienda USL 7 del 12-06-2020, pervenuto con prot. 12395 del 12-06-2020, con il quale l'ente, per quanto di competenza, ritiene che non vi sono osservazioni da effettuare a questo stato del procedimento;

Dato atto che:

- nei quarantacinque giorni successivi alla comunicazione di cui all'art.19, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, tenuto conto anche della sospensione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art.103 del D.L. 18/2020 e successivo art.23 del D.L. 23/2020 come sopra indicato, non sono pervenute osservazioni relativamente al progetto presentato;
- la documentazione relativa all'istanza in oggetto, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune di Sinalunga con il n. 998, per la durata di 45 giorni dal 19-05-2020 al 3-07-2020 e che non sono pervenute osservazioni relativamente al progetto presentato;

Visto il verbale della Commissione V.I.A. riunitasi il giorno 15-07-2020, Allegato "A" facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto che la Commissione V.I.A. interna ha ritenuto che il "Progetto di coltivazione della cava di argilla posta in località Guazzino nel Comune di Sinalunga", non debba essere assoggettato al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 52 della L.R. 10/2010, in quanto *"i potenziali effetti negativi sull'ambiente sono conosciuti e le possibili azioni di mitigazione e monitoraggio, comprese le modifiche e approfondimenti sul progetto esaminato, possono essere prescritti in questa fase per essere recepiti nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva richiesta ai sensi della L.R. n. 35/15"*;

Tutto ciò premesso e considerato.

D E T E R M I N A

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 52 della L.R. 10/2010, il "Progetto per la coltivazione della cava di argilla posta in località Guazzino nel Comune di Sinalunga (SI)", proposto dalla ditta FORNACI TEMPORA Srl, così come descritto dalla documentazione presentata presso il SUAP Associato in data 28-01-2020 (pervenuta presso l'Ufficio Associato VIA in data 4-03-2020 con prot.5045) e conservata agli atti di quest'area;
3. di prescrivere e di raccomandare che il "Progetto per la coltivazione della cava di argilla posta in località Guazzino nel Comune di Sinalunga (SI)", debba recepire, nelle successive fasi autorizzative, le seguenti indicazioni:
 - a) *dovrà essere prestata la massima attenzione nel realizzare e mantenere efficiente il sistema di drenaggio delle acque meteoriche dilavanti, al fine di evitare fenomeni di ristagno e/o ruscellamento incontrollato capaci di aggravare successivamente le condizioni di stabilità generale dell'area interessata dal progetto, così come previsto dall'art. 22 delle NTA del PAI (Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico);*

- b) in riferimento al PGA (Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale), considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dal sito estrattivo, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;
- c) dovranno essere rispettate le seguenti condizioni, volte massimizzare la funzionalità ecologica dell'area estrattiva ripristinata:
- anche in attuazione dell'art. 87 comma 8 del Regolamento Urbanistico comunale, le pendenze delle sponde dell'invaso dovranno essere quanto più possibili dolci e gradualmente, per facilitare l'attecchimento naturale della vegetazione igrofila erbacea quale cannuccia palustre (*Phragmites australis*), giunchi (*Juncus* sp.), potamogeto (*Potamogeton natans* e in generale *Potamogeton* sp.) ecc., e costituire quindi habitat idonei alle specie faunistiche tutelate presenti;
 - sempre ai fini di una maggiore diversità ambientale, nei lati est e sud, caratterizzati dalle pendenze più dolci, sia in particolare lasciato un tratto della sponda senza vegetazione riparia arborea, o con soli esemplari sporadici, in modo che si crei una morfologia di acque laminate basse con vegetazione palustre prevalentemente erbacea;
 - la fascia di vegetazione arborea ripariale impiantata lungo l'invaso dovrà essere separata dal terreno agricolo circostante da una fascia inerbita di almeno 2 m di larghezza, con funzione tampone rispetto al ruscellamento di inquinanti agricoli nella fascia riparia stessa e nell'invaso;
- d) il progetto di coltivazione e recupero da sottoporre ad approvazione ai sensi della L.R. 35/15 per il rilascio dell'autorizzazione, dovrà recepire le seguenti prescrizioni/indicazioni:
1. Sia redatto in conformità al regolamento di attuazione di cui alla DGRT 72/R-2015 e ottemperando alle norme del PAERP dell'Amm.ne Prov.le di Siena.
 2. Siano adeguatamente descritte la progressione dei lavori e le fasi consequenziali di intervento; si richiede in particolare che la coltivazione proceda con scoperchiamenti di giacimento di estensione limitata, onde minimizzare le superfici denudate e favorire la progressione consequenziale degli interventi di ripristino.
 3. Contenga il computo metrico estimativo dettagliato e perizia di stima delle opere di ripristino, comprese le voci per la direzione dei lavori e imprevisti, riportando il riferimento ai prezzi utilizzati.
 4. Sia chiarito nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione se gli stoccaggi di materiali non utili per la produzione di laterizi (terreni di scopertura e argille fossilifere ecc.) presenti in cava siano configurabili come strutture di deposito dei rifiuti di estrazione; in particolare tale verifica deve essere attuata sugli stoccaggi di materiali scavati nelle precedenti fasi di coltivazione autorizzate e ancora in giacenza, potrebbero essere rappresentate dai cumuli di terreni di copertura e argille fossilifere qualora il tempo di deposito superi i tre anni. Per tali materiali, si ritiene comunque opportuno procedere a campionamenti rappresentativi dei cumuli ed analisi chimico-fisiche per verificare la sussistenza delle condizioni per la classificazione come "terra non inquinata" ai sensi del D.Lgs. 117/08. Su ogni campione prelevato si ritiene congruo effettuare le determinazioni analitiche dei seguenti parametri: Pb, Cd, Hg, As, Ni, Cr, Cu, Zn, Idrocarburi C>12, Idrocarburi C<12.
 5. Il Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti dettagli:
 - gli interventi di regimazione idraulica previsti al termine dell'attività estrattiva funzionali al definitivo reinserimento ambientale dell'area, al fine di garantire che le acque meteoriche potenzialmente contaminate provenienti dai piazzali dell'impianto Tempora non defluiscano direttamente verso l'invaso da realizzare sul fondo cava;
 - gli interventi di manutenzione della rete di fossi e fossette drenanti nell'area di cava;
 - le procedure da adottare in caso di sversamenti accidentali o altri eventi che possano compromettere la qualità del suolo e delle acque.
 6. Sia previsto il monitoraggio con campionamento annuale delle acque dell'invaso sul fondo cava, effettuando l'analisi dei seguenti parametri: pH, conducibilità elettrica, solidi in sospensione totali, idrocarburi totali; comunicando la data di campionamento ad ARPAT con almeno 10 gg lavorativi di anticipo.

7. Sia chiarito se l'invaso di fondo cava che riceve le acque meteoriche dilavanti l'area di cava sarà collegato, già in fase di coltivazione, al Fosso Baregno mediante un canale di troppo pieno. In tal caso andrà richiesta l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali anche se prevista con frequenza saltuaria.

8. Sia verificato il perimetro all'interno del quale agisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera già rilasciata dall'Amm.ne Prov.le di Siena; nel caso non coincidesse con la superficie interessata dal nuovo progetto di coltivazione, si ritiene necessaria la presentazione di istanza di modifica.

9. Sia previsto lo stoccaggio degli eventuali rifiuti, diversi da quelli di estrazione, prodotti nell'ambito delle attività di cava (es. oli usati, ferro, imballaggi, ecc.) in contenitori a tenuta di adeguata capacità, suddivisi per tipologie omogenee, in attesa del conferimento.

10. Il terreno vegetale sia stoccato in cumuli di altezza inferiore a metri 2, in modo separato dagli altri rifiuti di estrazione (sabbie di copertura del giacimento e argille fossilifere) e prevedendone l'inerbimento in caso di stoccaggio prolungato.

11. Relativamente agli aspetti acustici ed in riferimento al "Documento di impatto acustico previsionale" datato 25/10/2017, a firma del tecnico D.ssa Elisabetta Mangani:

- l'attività lavorativa S1+S4 sia iniziata una volta approntata la "barriera" come da indicazioni del tecnico competente e verificata l'efficacia con misure in opera come di seguito indicato; tale barriera risulta necessaria in quanto sono stimati livelli differenziali molto critici (dell'ordine di 11- 14 dB ai recettori R2, R3, R4 nello scenario più critico con utilizzo di escavatore+trattore (S1+S4));
- all'inizio dell'attività lavorativa S1+S4 sia eseguita una misura di collaudo della "barriera" acustica presso i recettori R2, R3 ed R4, a conferma delle stime effettuate dal tecnico competente per l'abbattimento del rumore; tali misure dovranno essere inviate, corredate da una relazione, agli organi competenti per le opportune valutazioni;
- qualora le misure di collaudo evidenzino il superamento del limite di immissione differenziale, l'attività potrà essere svolta previa predisposizione di ulteriori interventi di mitigazione al fine di ricondurre i livelli di rumore entro i limiti di legge; al fine di evitare tale ritardo nell'avvio lavorazioni si demanda al progettista valutare la adeguatezza della progettazione acustica della barriera tenendo conto degli effettivi spettri dei macchinari utilizzati e quindi dei reali abbattimenti conseguibili, nonché delle incertezze del metodo di calcolo se note;

1. di specificare che gli elementi prescrittivi derivanti dai pareri rilasciati dalle amministrazioni interessate al presente procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, potranno essere oggetto di autonomo e successivo aggiornamento, integrazione e modifica nell'ambito dei successivi procedimenti autorizzativi di cui alla L.R. n. 35 del 25-03-2015;
2. di stabilire in anni 10 (dieci) dalla data di pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, i termini per la realizzazione dell'opera di cui alla presente verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 comma 6bis della L.R. 10/2010;
3. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto proponente;
4. di comunicare il presente atto ai Soggetti competenti in materia ambientale, che hanno inviato, per l'intervento in oggetto, i relativi contributi tecnici istruttori (Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Regione Toscana - Direz. Ambiente Energia - Settore Tutela della Natura e del Mare, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo, ARPAT, Comune di Sinalunga, Azienda USL 7);
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 19 comma 11 del D.Lgs. 152/2006, nel sito web di questa Amministrazione e per estratto sul B.U.R.T.;
6. Il presente provvedimento è esecutivo dal giorno stesso dell'adozione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il fascicolo consultabile con modalità previste dal vigente Regolamento per l'Accesso dell'Unione dei Comuni è conservato presso questa struttura.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg;
- ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg.

Il Responsabile
Dott. Ing. Cardini Angela

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali "*General Data Protection Regulation*" (**GDPR**) il Titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese.

L'Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Le informative complete redatte ai sensi dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 sono reperibili presso gli uffici dell'ente e sono scaricabili dal sito web istituzionale all'indirizzo <http://www.unionecomuni.valdichiana.si.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/privacy>

VERBALE COMMISSIONE VIA del 15-07-2020

Oggetto: Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 D.Lgs. 152/06 e art.48 L.R. n. 10/2010 - PROGETTO PER LA COLTIVAZIONE DELLA CAVA DI ARGILLA POSTA IN LOCALITÀ GUAZZINO NEL COMUNE DI SINALUNGA (SI)
Proponente: FORNACI TEMPORA Srl
(Pratica SUAP 193-2020, pervenuta con prot. n.5045 del 4-03-2020)

L'anno 2020 il giorno 15 del mese di Luglio alle ore 10,00 presso gli uffici dell'Area Tecnica dell'Unione dei Comuni Valdichiana in via di Fuori n.20 - Sarteano, con la presidenza dell'Ing. Angela Cardini in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica - Servizio Ambiente - Ufficio associato VIA, viene svolta la riunione della Commissione VIA, nominata con decreto n. 34 del 20-09-2018, per esaminare l'istanza in oggetto.

Vista l'evoluzione dei provvedimenti e delle direttive impartite dagli organi preposti per limitare la diffusione del Covid-19, la riunione è avvenuta in videoconferenza, tramite piattaforma informatica.

PREMESSO

- che la ditta FORNACI TEMPORA Srl ha presentato presso il SUAP Associato in data 28-01-2020 istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per la pratica in oggetto, pervenuta presso l'Ufficio Associato VIA dell'Unione in data 4-03-2020 con prot.5045;
- che, ai sensi dell'art.19, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, con nota prot. 5723 del 12-03-2020 è stata comunicata ai seguenti Soggetti competenti in materia ambientale, l'avvenuta pubblicazione della relativa documentazione nel sito web di questa Unione dei Comuni e contestualmente richiesto il contributo tecnico istruttorio previsto dall'art.48, comma 4 della L.R. 10/2010:
 - Comune di Sinalunga
 - Azienda USL 7
 - Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo
 - Regione Toscana
 - Direzione Ambiente Energia -Settore Tutela della Natura e del Mare
 - Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico locale -Settore Pianificazione e Controlli in materia di cave
 - ARPAT - Area Vasta Toscana Sud - Siena
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
- che il relativo procedimento amministrativo è rimasto sospeso fino al 15 maggio 2020 ai sensi dell'art.103 del D.L. 18 del 17-03-2020 e successivo art.23 del D.L. 23 del 8-04-2020 (disposizioni normative in ordine alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi per l'emergenza coronavirus), come da nota inserita sul sito web di questa Unione e comunicazione al proponente e ai Soggetti competenti in materia ambientale;
- che in data 1-04-2020 con nota prot. n. 7067 è pervenuto il seguente parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale dell'1-4-2020, nel quale l'Ente, quale contributo al procedimento, segnala che lo stesso deve essere coerente con i Piani della stessa Autorità di Bacino Distrettuale vigenti sul territorio interessato. In particolare rileva quanto segue:
"- in riferimento al PGRA (Piano di Gestione del rischio di Alluvioni), il sito estrattivo in esame non ricade in aree a pericolosità da alluvione;

- in riferimento al PAI (Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico), il sito estrattivo in esame e gli interventi previsti ricadono quasi interamente in area a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana moderata "PF1" e subordinatamente in area a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana media "PF2": sarà pertanto necessario prestare la massima attenzione nel realizzare e mantenere efficiente il sistema di drenaggio delle acque meteoriche dilavanti, al fine di evitare fenomeni di ristagno e/o ruscellamento incontrollato capaci di aggravare successivamente le condizioni di stabilità generale dell'area interessata dal progetto, così come previsto dall'art. 22 delle NTA del PAI.

- in riferimento al PGA (Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale), la normativa di piano non prevede l'espressione di parere da parte di questo ente ma, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dal sito estrattivo, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.;

- che in data 4-05-2020 con nota prot. n. 8943 è pervenuto il seguente parere favorevole con prescrizioni della **Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia - Settore Tutela della Natura e del Mare** del 4-05-2020:

"È possibile concludere in maniera oggettiva che non sono prevedibili effetti significativi sulla Rete Natura 2000.

Si ritiene tuttavia che in applicazione delle tutele previste dalla L.R. 30/2015 per gli habitat e le specie di interesse comunitario e regionale e in applicazione degli indirizzi per la rete ecologica regionale di cui all'art. 75 della l.r. 30/2015, debbano essere rispettate le seguenti condizioni, volte massimizzare la funzionalità ecologica dell'area estrattiva ripristinata:

- anche in attuazione dell'art. 87 comma 8 del Regolamento Urbanistico comunale, le pendenze delle sponde dell'invaso dovranno essere quanto più possibili dolci e gradualità, per facilitare l'attecchimento naturale della vegetazione igrofila erbacea quale cannuccia palustre (*Phragmites australis*), giunchi (*Juncus* sp.), potamogeto (*Potamogeton natans* e in generale *Potamogeton* sp.) ecc., e costituire quindi habitat idonei alle specie faunistiche tutelate presenti;

- sempre ai fini di una maggiore diversità ambientale, nei lati est e sud, caratterizzati dalle pendenze più dolci, sia in particolare lasciato un tratto della sponda senza vegetazione riparia arborea, o con soli esemplari sporadici, in modo che si crei una morfologia di acque laminate basse con vegetazione palustre prevalentemente erbacea;

- la fascia di vegetazione arborea ripariale impiantata lungo l'invaso dovrà essere separata dal terreno agricolo circostante da una fascia inerbita di almeno 2 m di larghezza, con funzione tampone rispetto al ruscellamento di inquinanti agricoli nella fascia riparia stessa e nell'invaso.;"

- che in data 12-05-2020 con nota prot. n. 9662 è pervenuto parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo del 12-05-2020, nel quale si rileva che "Sotto il profilo della tutela archeologica, preso atto del contenuto della Relazione Archeologica redatta dalla Dr.ssa Teresa Cavallo, che classifica come rischio archeologico connesso l'intervento entro un grado 1 (bassissimo) e dato atto che non risultano agli atti di questo ufficio testimonianze archeologiche o paleontologiche certe nell'area in esame, non si ritiene di assoggettare al procedimento di VIA il progetto in questione.;"

- che in data 13-05-2020 con nota prot. n. 9883 è pervenuto parere dell'ARPAT del 13-05-2020, con il quale l'Agenzia ritiene "per gli aspetti di competenza, che non sia necessario assoggettare il progetto a procedura di VIA" e nel quale si prescrive:

"Si ritiene tuttavia necessario che il progetto di coltivazione e recupero da sottoporre ad approvazione ai sensi della LR 35/15 per il rilascio dell'autorizzazione, debba recepire le seguenti prescrizioni/indicazioni:

1. Sia redatto in conformità al regolamento di attuazione di cui alla DGRT 72/R-2015 e ottemperando alle norme del PAERP dell'Amm.ne Prov.le di Siena.

2. Siano adeguatamente descritte la progressione dei lavori e le fasi consequenziali di intervento; si richiede in particolare che la coltivazione proceda con scoperechiamenti di giacimento di estensione limitata, onde minimizzare le superfici denudate e favorire la progressione consequenziale degli interventi di ripristino.

3. Contenga il computo metrico estimativo dettagliato e perizia di stima delle opere di ripristino, comprese le voci per la direzione dei lavori e imprevisti, riportando il riferimento ai prezzi utilizzati.

4. Sia chiarito nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione se gli stoccaggi di materiali non utili per la produzione di laterizi (terreni di scopertura e argille fossilifere ecc.) presenti in cava siano configurabili come strutture di deposito dei rifiuti di estrazione; in particolare tale verifica deve essere attuata sugli stoccaggi di materiali scavati nelle precedenti fasi di coltivazione autorizzate e ancora in

giacenza, potrebbero essere rappresentate dai cumuli di terreni di copertura e argille fossilifere qualora il tempo di deposito superi i tre anni. Per tali materiali, si ritiene comunque opportuno procedere a campionamenti rappresentativi dei cumuli ed analisi chimico-fisiche per verificare la sussistenza delle condizioni per la classificazione come "terra non inquinata" ai sensi del D.Lgs. 117/08. Su ogni campione prelevato si ritiene congruo effettuare le determinazioni analitiche dei seguenti parametri: Pb, Cd, Hg, As, Ni, Cr, Cu, Zn, Idrocarburi C>12, Idrocarburi C<12.

5. Il Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti dettagli:

- gli interventi di regimazione idraulica previsti al termine dell'attività estrattiva funzionali al definitivo reinserimento ambientale dell'area, al fine di garantire che le acque meteoriche potenzialmente contaminate provenienti dai piazzali dell'impianto Tempora non defluiscano direttamente verso l'invaso da realizzare sul fondo cava;
- gli interventi di manutenzione della rete di fossi e fossette drenanti nell'area di cava;
- le procedure da adottare in caso di sversamenti accidentali o altri eventi che possano compromettere la qualità del suolo e delle acque.

6. Sia previsto il monitoraggio con campionamento annuale delle acque dell'invaso sul fondo cava, effettuando l'analisi dei seguenti parametri: pH, conducibilità elettrica, solidi in sospensione totali, idrocarburi totali; comunicando la data di campionamento ad ARPAT con almeno 10 gg lavorativi di anticipo.

7. Sia chiarito se l'invaso di fondo cava che riceve le acque meteoriche dilavanti l'area di cava sarà collegato, già in fase di coltivazione, al Fosso Baregno mediante un canale di troppo pieno. In tal caso andrà richiesta l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali anche se prevista con frequenza saltuaria.

8. Sia verificato il perimetro all'interno del quale agisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera già rilasciata dall'Amm.ne Prov.le di Siena; nel caso non coincidesse con la superficie interessata dal nuovo progetto di coltivazione, si ritiene necessaria la presentazione di istanza di modifica.

9. Sia previsto lo stoccaggio degli eventuali rifiuti, diversi da quelli di estrazione, prodotti nell'ambito delle attività di cava (es. oli usati, ferro, imballaggi, ecc.) in contenitori a tenuta di adeguata capacità, suddivisi per tipologie omogenee, in attesa del conferimento.

10. Il terreno vegetale sia stoccato in cumuli di altezza inferiore a metri 2, in modo separato dagli altri rifiuti di estrazione (sabbie di copertura del giacimento e argille fossilifere) e prevedendone l'inerbimento in caso di stoccaggio prolungato.

11. Relativamente agli aspetti acustici ed in riferimento al "Documento di impatto acustico previsionale" datato 25/10/2017, a firma del tecnico D.ssa Elisabetta Mangani:

- l'attività lavorativa S1+S4 sia iniziata una volta approntata la "barriera" come da indicazioni del tecnico competente e verificata l'efficacia con misure in opera come di seguito indicato; tale barriera risulta necessaria in quanto sono stimati livelli differenziali molto critici (dell'ordine di 11-14 dB ai recettori R2, R3, R4 nello scenario più critico con utilizzo di escavatore+trattore (S1+S4));
- all'inizio dell'attività lavorativa S1+S4 sia eseguita una misura di collaudo della "barriera" acustica presso i recettori R2, R3 ed R4, a conferma delle stime effettuate dal tecnico competente per l'abbattimento del rumore; tali misure dovranno essere inviate, corredate da una relazione, agli organi competenti per le opportune valutazioni;
- qualora le misure di collaudo evidenzino il superamento del limite di immissione differenziale, l'attività potrà essere svolta previa predisposizione di ulteriori interventi di mitigazione al fine di ricondurre i livelli di rumore entro i limiti di legge; al fine di evitare tale ritardo nell'avvio lavorazioni si demanda al progettista valutare la adeguatezza della progettazione acustica della barriera tenendo conto degli effettivi spettri dei macchinari utilizzati e quindi dei reali abbattimenti conseguibili, nonché delle incertezze del metodo di calcolo se note.

➤ che in data 28-05-2020 con nota prot. n. 9928 è pervenuto il parere del Comune di Sinalunga del 28-05-2020, il quale "...ritiene, per gli aspetti di natura urbanistico edilizia, che non sia necessario assoggettare il progetto a procedura di VIA. Si ritiene tuttavia necessario che il progetto di coltivazione e recupero debba recepire le condizioni, le prescrizioni e le indicazioni contenute nei contributi istruttori trasmessi da ARPAT e dalla Regione Toscana."

➤ che in data 12-06-2020 con nota prot. n. 12395 è pervenuto il parere dell'Azienda USL 7 di Siena del 12-06-2020, con il quale l'ente, per quanto di competenza, ritiene che "... non vi sono osservazioni da effettuare a questo stato del procedimento."

➤ che i pareri dei Soggetti competenti in materia ambientale sopra indicati vengono allegati al presente verbale;

- che, nei quarantacinque giorni successivi alla comunicazione di cui all'art.19, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, tenuto conto anche della sospensione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art.103 del D.L. 18/2020 e successivo art.23 del D.L. 23/2020 come sopra indicato, non sono pervenute osservazioni relativamente al progetto presentato;

DATTO ATTO CHE

- la documentazione relativa all'istanza in oggetto, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune di Sinalunga con il n. 998, per la durata di 45 giorni dal 19-05-2020 al 3-07-2020 e che non sono pervenute al protocollo dell'Unione osservazioni relativamente al progetto presentato;
- nell'istanza di avvio del procedimento di verifica in oggetto, il proponente ha richiesto, qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, di specificare le condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi (art.19, comma 8 D.Lgs. 152/2006);
- con nota prot. 13281 del 23-06-2020, sono stati convocati per la seduta odierna, i seguenti tecnici facenti parte della Commissione VIA, nominata con decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese n. 34 del 20-09-2018:
- Responsabile del Servizio Ambiente del Comune Sinalunga - P.E. Leandro Tavanti
 - Dott. Ing. Angela Cardini (Responsabile Area Tecnica UC)
 - Dott. Agr. Diego Zuccari (Dottore in Scienze Agrarie - Libero professionista)
 - Dott. Alberto Giulianelli (Dottore in Scienze Forestali - Funzionario U.C.)
 - Arch. Guido Bombagli (Dottore in Architettura - Funzionario U.C.)
 - Dott. Marco Crocchi (Dottore in Geologia - Funzionario in distacco presso U.C.)
 - Dr.ssa Stefania Papa (Dottore in Scienze Biologiche - Libera professionista)

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese in qualità di Presidente della Commissione VIA, preso atto della regolarità della convocazione, procede a verificare la validità delle presenze, dando atto dei seguenti risultati:

	Presente	Assente	Rappresentante	Funzione
Presidente				
1) Responsabile Area Tecnica UC	x		Dott. Ing. Angela Cardini	Funzionario U.C.
Membri				
2) Dottore in Scienze Agrarie	x		Dott. Diego Zuccari	Libero professionista
3) Dottore in Scienze Forestali	x		Dott. Alberto Giulianelli	Funzionario U.C.
4) Dottore in Scienze Biologiche	x		Dr.ssa Stefania Papa	Libera professionista
5) Dottore in Architettura	x		Arch. Guido Bombagli	Funzionario U.C.
6) Dottore in Geologia	x		Dott. Marco Crocchi	Funzionario in distacco presso U.C.
7) Responsabile del Servizio Ambiente Comunale	x		P.E. Leandro Tavanti	Responsabile Servizio Ambiente Comune di Sinalunga

Sono inoltre presenti:

- la geom. Laura Fabiani in qualità di tecnico istruttore dei procedimenti di VIA di cui alla L.R. 10/2010.

L'ing. Angela Cardini apre la seduta alle ore 10,00 circa e dà la parola alla geom. Laura Fabiani che illustra i contenuti della documentazione relativa alla pratica in oggetto.

La Commissione,

Esaminata la suddetta documentazione da cui è emerso che:

- La cava oggetto del procedimento di verifica, compresa nella pianificazione PRAER e PAERP con la sigla 933VI4 "Tempora", interessa terreni posti in loc. Guazzino nel Comune di Sinalunga (foglio 67 part. 14-28-58-59-69-72-279-287-290-334), presso l'omonima fornace di laterizi.
- La superficie estrattiva interessata dal progetto è di 13,97 ha e comprende l'area di escavazione vera e propria (circa 7,3 ha), il deposito del materiale estratto, il fondo cava, l'area già ripristinata e l'area in corso di ripristino; è previsto un volume di escavazione totale di 570.000 mc (di cui 450.000 mc di volume utile per la fornace) e una durata di 10 anni.
- Si tratta della prosecuzione dell'attività estrattiva di argilla già in atto da molti anni da parte del proponente, complementare alla produzione di laterizi nell'attigua fornace, attualmente non in attività per la scadenza dell'autorizzazione avvenuta il 24-08-2014.
- L'area di cava non ospita impianti di prima o seconda lavorazione dei materiali escavati, che verranno direttamente trasportati presso l'attigua stabilimento del proponente. Non sono previste nuove opere di urbanizzazione primaria o di allacciamento a pubblici servizi.
- Il progetto, riguardante la continuazione dello scavo e il ripristino finale, è stato oggetto di una precedente istanza di verifica di assoggettabilità a VIA presentata presso questa Unione nel giugno 2017, conclusa con il rinvio a VIA per le motivazioni di tutela, cura e valorizzazione del paesaggio espresse nel parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in data 14-08-2017 (presenza di due invasi idrici dentro l'area estrattiva individuati dal PIT come soggetti a vincolo paesaggistico).
- Come riportato nello Studio preliminare ambientale, a seguito della presentazione di una richiesta da parte del Comune di Sinalunga, il Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Toscana ha riconosciuto la non sussistenza del vincolo, in quanto gli invasi sono ancora funzionali all'attività estrattiva in essere.
- La metodologia di coltivazione prevede lo scotico e la successiva coltivazione per gradonature a scendere; gli scarti di lavorazione (argille non idonee alla produzione) e il materiale di scopertura (cappellaccio ed orizzonti sabbiosi) verranno accantonati ed idoneamente conservati per la successiva loro ricollocazione nella fase di recupero ambientale.
- In base alle scelte progettuali di coltivazione e di ripristino, l'attività estrattiva e il successivo recupero ambientale non richiederanno apporti di materiale integrativo esterno o di sostituzione di quello asportato.
- La cavità che si creerà a coltivazione terminata verrà infatti destinata ad ospitare un invaso artificiale di fondo scavo tra quota 234 m s.l.m. e quota 257 m s.l.m., in ampliamento all'invaso di raccolta acque esistente che si è formato con la precedente attività estrattiva.
- Nella risistemazione ambientale finale, indicata nella tavola di progetto n. 18, le sponde dell'invaso verranno rinverdate con pioppi e salici per una fascia media di circa 10 m di larghezza, mentre i versanti sovrastanti verranno ricondotti in parte a seminativo, laddove le pendenze sono minori, o ad arbusteto, dove le pendenze sono più accentuate; anche sul bordo sommitale dell'area estrattiva, verranno impiantate fasce boscate per una larghezza variabile da 10 m a 30 m.
- Il piano di coltivazione prevederà per quanto possibile la contemporaneità tra cantiere di coltivazione e cantiere di ripristino, partendo dall'alto e interessando le gradonature dove l'escavazione è giunta al termine.
- Rispetto all'uso di risorse e alla produzione di rifiuti e polveri, nello studio preliminare viene specificato che:
 - *acqua*: la coltivazione è a secco e l'utilizzo di acqua in questa fase è limitato alle bagnature delle strade interne; per il ripristino, l'acqua necessaria per il rinverdimento sarà prelevata dall'invaso di fondo cava; l'impermeabilità delle argille e la profondità della falda permettono di escludere impatti sulle acque sotterranee;
 - *energia*: per l'uso delle macchine operatrici che effettueranno la coltivazione, il trasporto e il ripristino, viene stimato un consumo variabile da 600 a 250 gr di gasolio per mc di materiale coltivato grezzo;
 - *rifiuti*: non verranno prodotti rifiuti da escavazione in quanto tutto il materiale di scarto sarà riutilizzato per il ripristino;

- *emissioni in atmosfera*: sono limitate alle emissioni dei gas di scarico dei mezzi operanti e alle polveri, queste ultime presenti soprattutto nel periodo arido estivo, ma mitigate da operazioni di miglioramento del fondo e da bagnature, oltre che dalla limitazione dello scavo in questo periodo;
 - *scarichi*: la cava non prevede nuovi impianti sanitari oltre a quelli già presenti nei locali della fornace, serviti da acquedotto e fognatura; non produce inoltre scarichi di acque meteoriche dilavanti poiché queste vengono raccolte e fatte decantare nell'invaso a fondo cava e utilizzate per la bagnatura delle piste e del materiale e per i ripristini ambientali; l'acqua in eccesso verrà pompata nell'invaso B esistente nella vecchia area estrattiva, per il riutilizzo nella fornace e l'eventuale troppo pieno confluirà come attualmente nel più grande vaso A, senza interessare il reticolo superficiale; l'unico recapito in acque superficiali (fosso Gorello, affluente del fosso Baregno) riguarda le acque meteoriche che dilavano il piazzale della fornace, le aree di cava già ripristinate e le pendici di Guazzino, senza interferenze con la circolazione delle AMD della cava;
 - *rumore*: è prodotto dalle sole macchine operatrici e attenuato dalla depressione di cava; nel documento di valutazione dell'impatto acustico (2017) allegato al progetto, viene evidenziato per i ricettori più esposti (abitazioni situate sul lato nord, a 220 m dal perimetro di cava) il superamento dei livelli differenziali di immissione durante il periodo diurno per il rumore trasmesso dalle operazioni a quota più elevata (scotico), che sarà tuttavia mitigato con la realizzazione di una barriera di terreno argilloso.
- Lo studio preliminare evidenzia che l'area in progetto, presentandosi quasi completamente già denudata e scoperta (per la coltivazione in atto fino al 2014) non produce nuovo impatto all'interno dell'area estrattiva.

Preso atto dei pareri pervenuti da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale e richiamati in premessa, sulla base della documentazione presentata, ritiene che non sia necessario assoggettare il progetto di coltivazione della cava di argilla posta in località Guazzino nel Comune di Sinalunga (SI) proposto dalla ditta FORNACI TEMPORA Srl, alla procedura di valutazione ambientale ai sensi dell'art. 52 della LR 10/2010, in quanto i potenziali effetti negativi sull'ambiente sono conosciuti e le possibili azioni di mitigazione e monitoraggio, comprese le modifiche e approfondimenti sul progetto esaminato, possono essere prescritti in questa fase per essere recepiti nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva richiesta ai sensi della L.R. n. 35/15.

Ritiene pertanto che il progetto di coltivazione, nelle successive fasi autorizzative, debba recepire le seguenti prescrizioni e raccomandazioni indicate nei pareri dei Soggetti competenti in materia ambientale, allegati al presente verbale:

- 1) sarà necessario prestare la massima attenzione nel realizzare e mantenere efficiente il sistema di drenaggio delle acque meteoriche dilavanti, al fine di evitare fenomeni di ristagno e/o ruscellamento incontrollato capaci di aggravare successivamente le condizioni di stabilità generale dell'area interessata dal progetto, così come previsto dall'art. 22 delle NTA del PAI (Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico);
(Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale)
- 2) in riferimento al PGA (Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale), considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dal sito estrattivo, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;
(Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale)
- 3) dovranno essere rispettate le seguenti condizioni, volte a massimizzare la funzionalità ecologica dell'area estrattiva ripristinata:
 - a) anche in attuazione dell'art. 87 comma 8 del Regolamento Urbanistico comunale, le pendenze delle sponde dell'invaso dovranno essere quanto più possibili dolci e graduali, per facilitare l'attecchimento naturale della vegetazione igrofila erbacea quale cannuccia palustre (*Phragmites australis*), giunchi (*Juncus sp.*), potamogeto (*Potamogeton natans* e in generale *Potamogeton sp.*) ecc., e costituire quindi habitat idonei alle specie faunistiche tutelate presenti;
 - b) sempre ai fini di una maggiore diversità ambientale, nei lati est e sud, caratterizzati dalle pendenze più dolci, sia in particolare lasciato un tratto della sponda senza vegetazione riparia arborea, o con soli esemplari sporadici, in modo che si crei una morfologia di acque laminate basse con vegetazione palustre prevalentemente erbacea;
 - c) la fascia di vegetazione arborea ripariale impiantata lungo l'invaso dovrà essere separata dal terreno agricolo circostante da una fascia inerbita di almeno 2 m di larghezza, con funzione tampone rispetto al ruscellamento di inquinanti agricoli nella fascia riparia stessa e nell'invaso;

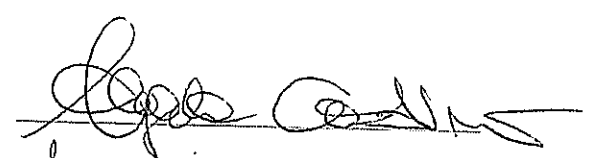
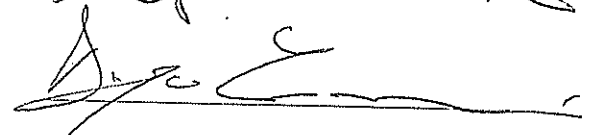
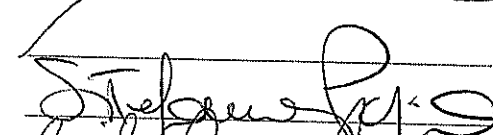
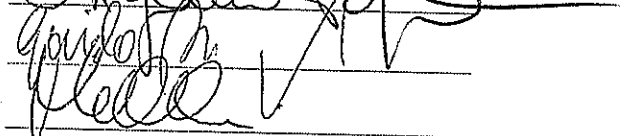
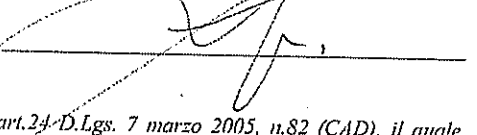
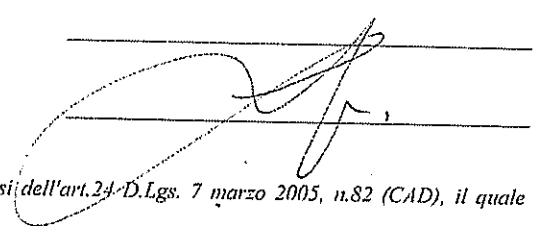
(Regione Toscana - Settore Tutela della Natura e del Mare)

- 4) il progetto di coltivazione e recupero da sottoporre ad approvazione ai sensi della L.R. 35/15 per il rilascio dell'autorizzazione, dovrà recepire le seguenti prescrizioni/indicazioni:
1. Sia redatto in conformità al regolamento di attuazione di cui alla DGRT 72/R-2015 e ottemperando alle norme del PAERP dell'Amm.ne Prov.le di Siena.
 2. Siano adeguatamente descritte la progressione dei lavori e le fasi consequenziali di intervento; si richiede in particolare che la coltivazione proceda con scoperchiamenti di giacimento di estensione limitata, onde minimizzare le superfici denudate e favorire la progressione consequenziale degli interventi di ripristino.
 3. Contenga il computo metrico estimativo dettagliato e perizia di stima delle opere di ripristino, comprese le voci per la direzione dei lavori e imprevisti, riportando il riferimento ai prezzi utilizzati.
 4. Sia chiarito nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione se gli stoccaggi di materiali non utili per la produzione di laterizi (terreni di scoperchiatura e argille fossilifere ecc.) presenti in cava siano configurabili come strutture di deposito dei rifiuti di estrazione; in particolare tale verifica deve essere attuata sugli stoccaggi di materiali scavati nelle precedenti fasi di coltivazione autorizzate e ancora in giacenza, potrebbero essere rappresentate dai cumuli di terreni di copertura e argille fossilifere qualora il tempo di deposito superi i tre anni. Per tali materiali, si ritiene comunque opportuno procedere a campionamenti rappresentativi dei cumuli ed analisi chimico-fisiche per verificare la sussistenza delle condizioni per la classificazione come "terra non inquinata" ai sensi del D.Lgs. 117/08. Su ogni campione prelevato si ritiene congruo effettuare le determinazioni analitiche dei seguenti parametri: Pb, Cd, Hg, As, Ni, Cr, Cu, Zn, Idrocarburi C>12, Idrocarburi C<12.
 5. Il Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti dettagli:
 - gli interventi di regimazione idraulica previsti al termine dell'attività estrattiva funzionali al definitivo reinserimento ambientale dell'area, al fine di garantire che le acque meteoriche potenzialmente contaminate provenienti dai piazzali dell'impianto Tempora non defluiscano direttamente verso l'invaso da realizzare sul fondo cava;
 - gli interventi di manutenzione della rete di fossi e fossette drenanti nell'area di cava;
 - le procedure da adottare in caso di sversamenti accidentali o altri eventi che possano compromettere la qualità del suolo e delle acque.
 6. Sia previsto il monitoraggio con campionamento annuale delle acque dell'invaso sul fondo cava, effettuando l'analisi dei seguenti parametri: pH, conducibilità elettrica, solidi in sospensione totali, idrocarburi totali; comunicando la data di campionamento ad ARPAT con almeno 10 gg lavorativi di anticipo.
 7. Sia chiarito se l'invaso di fondo cava che riceve le acque meteoriche dilavanti l'area di cava sarà collegato, già in fase di coltivazione, al Fosso Baregno mediante un canale di troppo pieno. In tal caso andrà richiesta l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali anche se prevista con frequenza saltuaria.
 8. Sia verificato il perimetro all'interno del quale agisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera già rilasciata dall'Amm.ne Prov.le di Siena; nel caso non coincidesse con la superficie interessata dal nuovo progetto di coltivazione, si ritiene necessaria la presentazione di istanza di modifica.
 9. Sia previsto lo stoccaggio degli eventuali rifiuti, diversi da quelli di estrazione, prodotti nell'ambito delle attività di cava (es. oli usati, ferro, imballaggi, ecc.) in contenitori a tenuta di adeguata capacità, suddivisi per tipologie omogenee, in attesa del conferimento.
 10. Il terreno vegetale sia stoccato in cumuli di altezza inferiore a metri 2, in modo separato dagli altri rifiuti di estrazione (sabbie di copertura del giacimento e argille fossilifere) e prevedendone l'inerbimento in caso di stoccaggio prolungato.
 11. Relativamente agli aspetti acustici ed in riferimento al "Documento di impatto acustico previsionale" datato 25/10/2017, a firma del tecnico D.ssa Elisabetta Mangani:
 - l'attività lavorativa S1+S4 sia iniziata una volta approntata la "barriera" come da indicazioni del tecnico competente e verificata l'efficacia con misure in opera come di seguito indicato; tale barriera risulta necessaria in quanto sono stimati livelli differenziali molto critici (dell'ordine di 11-14 dB ai recettori R2, R3, R4 nello scenario più critico con utilizzo di escavatore+trattore (S1+S4));
 - all'inizio dell'attività lavorativa S1+S4 sia eseguita una misura di collaudo della "barriera" acustica presso i recettori R2, R3 ed R4, a conferma delle stime effettuate dal tecnico competente per l'abbattimento del rumore; tali misure dovranno essere inviate, corredate da una relazione, agli organi competenti per le opportune valutazioni;
 - qualora le misure di collaudo evidenzino il superamento del limite di immissione differenziale, l'attività potrà essere svolta previa predisposizione di ulteriori interventi di mitigazione al fine di ricondurre i livelli di rumore entro i limiti di legge; al fine di evitare tale ritardo nell'avvio lavorazioni si demanda al progettista valutare la adeguatezza della progettazione acustica della barriera

Unione dei Comuni Valdichiana Senese

tenendo conto degli effettivi spettri dei macchinari utilizzati e quindi dei reali abbattimenti conseguibili, nonché delle incertezze del metodo di calcolo se note;
(ARPAT)

Di stabilire in anni 10 (dieci) dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di verifica, i termini per la realizzazione dell'opera di cui alla presente verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 comma 6bis della L.R. 10/2010.

	Rappresentante	Firma
Presidente		
Responsabile Area Tecnica UC	Dott. Ing. Angela Cardini	
Membri		
Dottore in Scienze Agrarie	Dott. Diego Zuccari	
Dottore in Scienze Forestali	Dott. Alberto Giulianelli	
Dottore in Scienze Biologiche	Dr.ssa Stefania Papa	
Dottore in Architettura	Arch. Guido Bombagli	
Dottore in Geologia	Dott. Marco Crocchi	
Responsabile del Servizio Ambiente Comunale	P.E. Leandro Tavanti	
Segretario	Geom. Laura Fabiani	

Documento informatico sottoscritto, in parte, con firma digitale ai sensi dell'art.24-D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il presente documento è conservato in originale nella banca dati dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Spett.le **UNIONE DEI COMUNI DELLA
VALDICHIANA SENESE**

c/o COMUNE DI MONTEPULCIANO (SI)
Area Tecnica – Ufficio associato VIA

PEC: unionecomuni.valdichiana@pec.consorzioterrecablate.it

OGGETTO: Progetto per la coltivazione della cava di argilla sita in località Guazzino nel comune di Sinalunga (SI). Proponente: FORNACI TEMPORA s.r.l.
Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 D. Lgs. 152/06 e 48 L.R. 10/2010 - Comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e richiesta contributo istruttorio. (Pratica SUAP 193-2020).

Con riferimento alla nota dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese – Ufficio Associato VIA del 12 marzo 2020, prot. n. 5723, assunta al protocollo di questo ente il 12/03/2020, prot. n. 2060, relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all' oggetto;

Vista la documentazione pubblicata sul sito web della Unione dei Comuni al seguente link:

<http://www.unionecomuni.valdichiana.si.it/uffici-e-servizi/uffici-e-servizi-associati/areatecnica/2-generale/172-procedimenti-di-verifica-di-assoggettabilita-art-48-l-r-10-2010;>

Rilevato che il progetto, della durata complessiva di 10 anni, prevede il ciclo completo di coltivazione, mediante la trasformazione del materiale originario costituito dalle argille di cava, e successiva commercializzazione del prodotto finale costituito da laterizi; l'area estrattiva prevista interessa una superficie di 139700 m² (compresa area di escavazione, deposito materiale estratto, fondo cava, area già risistemata ed area in corso di risistemazione);

Preso atto che, secondo quanto dichiarato nello Studio Preliminare Ambientale, considerando la preesistenza dell'attività estrattiva, la probabilità d'impatto negativo sull'ambiente è da considerarsi ammissibile in macroscala, anche se di entità molto scarsa;

Ciò premesso questo ente, quale contributo al procedimento, segnala che lo stesso deve essere coerente con i Piani di questa Autorità di Bacino Distrettuale vigenti sul territorio interessato (consultabili sul sito ufficiale www.appenninosettentrionale.it), di seguito elencati:

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017);
- Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno, approvato con D.P.C.M. 5 novembre 1999 (G.U. n. 226 del 22 dicembre 1999), per la individuazione delle strategie di intervento per la mitigazione del rischio sull'asta dell'Arno e principali affluenti;
- Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, approvato con DPCM 6 maggio 2005 (GU n. 230 del 3/10/2005), ad oggi vigente per la parte della pericolosità

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Firenze – 50122 – Via de' Servi, 15– tel. 055 -267431

Lucca – 55100 – Via Vittorio Veneto, 1– tel. 0583-462241

PEC adbarno@postacert.toscana.it - PEC bacinoserchio@postacert.toscana.it
www.appenninosettentrionale.it



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

geomorfologica e per la parte relativa al rischio idraulico per quanto non espressamente in contrasto con la Disciplina di PGRA;

- Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA), approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017) comprensivo di Direttiva Derivazioni approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 14/12/2017 (modificata con atto del Segretario Generale n. 56 del 18 dicembre 2018) e Direttiva Deflusso Ecologico approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 14/12/2017;
- Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico del fiume Arno, approvato con DPCM 20 febbraio 2015 e pubblicato in G.U. n. 155 del 07/07/2015.

In particolare si rileva quanto segue:

- in riferimento al PGRA, il sito estrattivo in esame non ricade in aree a pericolosità da alluvione;
- in riferimento al PAI, il sito estrattivo in esame e gli interventi previsti ricadono quasi interamente in area a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana moderata "PF1" e subordinatamente in area a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana media "PF2": sarà pertanto necessario prestare la massima attenzione nel realizzare e mantenere efficiente il sistema di drenaggio delle acque meteoriche dilavanti, al fine di evitare fenomeni di ristagno e/o ruscellamento incontrollato capaci di aggravare successivamente le condizioni di stabilità generale dell'area interessata dal progetto, così come previsto dall'art. 22 delle NTA del PAI.
- in riferimento al PGA, la normativa di piano non prevede l'espressione di parere da parte di questo ente ma, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dal sito estrattivo, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Per ogni chiarimento, o comunicazione, in merito alla pratica in oggetto, è possibile contattare il Geom. Marco Lenzi (0583-462241, m.lenzi@appenninosettentrionale.it).

IL DIRIGENTE TECNICO

Arch. Benedetta Lenci

(firmato digitalmente)

BL/ml

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Firenze – 50122 – Via de' Servi, 15– tel. 055 -267431

Lucca – 55100 – Via Vittorio Veneto, 1– tel. 0583-462241

PEC adbarno@postacert.toscana.it - PEC bacinoserchio@postacert.toscana.it

www.appenninosettentrionale.it



c.a.

Unione dei Comuni Valdichiana Senese

Ufficio Associato VIA

unionecomuni.valdichiana@pec.consorzioterrecablate.it

p.c.

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Valutazione Ambientale Strategica

Opere pubbliche di interesse strategico regionale

1. OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, art. 19 e L.R. 10/2010 art. 48 - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza comunale relativo al progetto di coltivazione e ripristino della cava di argilla “Tempora”, posta in loc. Guazzino nel Comune di Sinalunga (SI). Proponente: Fornaci Tempora s.r.l.. Contributo tecnico istruttorio.

2. NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO

Con riferimento alla richiesta pervenuta con nota prot. 2020/0107131 del 16/03/2020, si comunica che il presente contributo tecnico è rilasciato in base alle competenze di cui alla L.R. 30/2015 “*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010*” e s.m.i..

L'area in oggetto è esterna ad aree protette, a siti della Rete Natura 2000 e a siti di interesse regionale, quindi il contributo tecnico riguarda nello specifico l'analisi di eventuali effetti indiretti sui siti e l'analisi rispetto agli elementi di interesse per la biodiversità regionale esterni ad aree protette e siti della Rete Natura 2000, di cui al Capo III del Titolo III della L.R. 30/2015 (habitat e specie di cui agli art. 79, 80, 81, 82) e alla rete ecologica di cui all'art. 75, commi 1 e 2 della stessa legge.

3. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHÉ ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTT. 4 E 5 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 152/2006, DI COMPETENZA DEL SOGGETTO CHE SCRIVE

Come riportato nella relazione tecnica, la cava in progetto, compresa nella pianificazione PRAER e PAERP con la sigla 933VI4 “Tempora”, interessa terreni collinari posti in loc. Guazzino (foglio 67 part. 58 e in parte partt. 14-28-59-69-72-279-287-290-334), presso la omonima fornace di laterizi, e avrà un'estensione di 7,3 ettari con previsione di un volume di escavazione totale di 570.000 mc (di cui 450.000 mc di volume utile per la fornace) e una durata prevista di 10 anni. Si tratta della prosecuzione dell'attività estrattiva di argilla già in atto da molti anni da parte del proponente, complementare alla produzione di laterizi nella attigua fornace, e che attualmente è ferma per la scadenza dell'autorizzazione, avvenuta il 24/08/2014.

Il progetto in esame riguarda la continuazione dello scavo e il ripristino finale, ed è stato oggetto di una precedente istanza di verifica di assoggettabilità a VIA presentate all'Unione dei Comuni della Valdichiana senese nel giugno 2017, nella quale si esprime anche questo Settore (prot. AOOGR/402052 del 22/08/2017) con parere positivo con prescrizioni.

La procedura, come riporta la relazione tecnica, si conclude con il rinvio a VIA per la presenza di due invasi idrici dentro l'area estrattiva individuati dal PIT come soggetti a vincolo paesaggistico. Come riportato nello Studio preliminare ambientale, a seguito della presentazione in Regione di una richiesta da parte del Comune di Sinalunga, il Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Toscana ha riconosciuto la non sussistenza del vincolo, in quanto gli invasi sono ancora funzionali all'attività estrattiva in essere; la ripresentazione dell'istanza si è resa tuttavia necessaria poiché la nuova normativa entrata in vigore (L.R. 35/2015) esclude il regime periodico di rinnovo dei precedenti piani autorizzati.

La superficie estrattiva interessata dal progetto è di 13,97 ettari e comprende l'area di escavazione vera e propria (circa 7,3 ettari), il deposito del materiale estratto, il fondo cava, l'area già ripristinata e l'area in corso di ripristino.

La metodologia di coltivazione prevede lo scotico e la successiva coltivazione per gradonature a scendere; gli scarti di lavorazione (argille non idonee alla produzione) e il materiale di scopertura (cappellaccio ed orizzonti sabbiosi) verranno accantonati ed idoneamente conservati per la successiva loro ricollocazione nella fase di recupero ambientale. In base alle scelte progettuali di coltivazione e di ripristino, l'attività estrattiva e il successivo recupero ambientale non richiederanno apporti di materiale integrativo esterno o di sostituzione di quello asportato. La cavità creata si verrà infatti destinata ad ospitare, a coltivazione terminata, un invaso artificiale di fondo scavo tra quota 234 m s.l.m. e quota 257 m s.l.m., in ampliamento all'invaso di raccolta acque esistente formatosi con la precedente attività estrattiva. Come mostra la tavola di progetto n. 18, le sponde dell'invaso verranno rinverdite con pioppi (*Populus alba* e *P. nigra*) e salici (*Salix alba* e *S. fragilis*) per una fascia stimabile in media in circa 10 m di larghezza, mentre i versanti sovrastanti verranno ricondotti in parte a seminativo, laddove le pendenze sono minori, o ad arbusteto dove le pendenze sono più accentuate, tramite impianto di ginestra, biancospino, sanguinello, corniolo, acero campestre e rosa canina; infine sul bordo sommitale dell'area estrattiva, fino a circa 280 m s.l.m., verranno impiantate fasce boscate a roverella, orniello, leccio, acero campestre e carpino nero, per una larghezza variabile da 10 m a 30 m.

Il piano di coltivazione prevederà per quanto possibile la contemporaneità tra cantiere di coltivazione e cantiere di ripristino, partendo dall'alto ed interessando le gradonature dove l'escavazione è giunta al termine.

Il cronogramma di coltivazione prevede che l'attività estrattiva impegni mediamente 2 lavoratori specializzati di cava, per 8 ore giornaliere (esclusivamente diurne), per una media in circa 30 giorni/anno lavorativi distribuiti prevalentemente nel periodo che va da marzo a ottobre, considerando che nei giorni piovosi non è possibile procedere alle operazioni di scavo e che in estate le lavorazioni sono limitate per evitare la produzioni di polveri.

Rispetto all'uso di risorse e alla produzione di rifiuti e polveri, nello studio preliminare viene specificato che:

- acqua: la coltivazione è a secco, e l'utilizzo di acqua in questa fase è limitato alle bagnature delle strade interne; per il ripristino, l'acqua necessaria per il rinverdimento sarà prelevata dall'invaso di fondo cava; l'impermeabilità delle argille e la profondità della falda permettono di escludere impatti sulle acque sotterranee;
- energia: per l'uso delle macchine operatrici che effettueranno la coltivazione, il trasporto e il ripristino, viene stimato un consumo variabile da 600 a 250 gr di gasolio per mc di materiale coltivato grezzo;
- rifiuti: non verranno prodotti rifiuti da escavazione in quanto tutto il materiale scavato di scarto sarà riutilizzato per il ripristino; gli oli esausti, i filtri, gli pneumatici sostituiti per usura, le batterie e gli accumulatori esausti, vengono raccolti e smaltiti nell'officina della fornace adiacente alla cava dotata di idonei spazi e di contenitori a norma di legge, dove avviene anche il rifornimento di carburante, lubrificanti e

grassi dei mezzi;

- emissioni in atmosfera: sono limitate alle emissioni dei gas di scarico dei mezzi operanti e alle polveri, queste ultime presenti soprattutto nel periodo arido estivo ma mitigate da operazioni di miglioramento del fondo e da bagnature, oltre che dalla limitazione dello scavo in questo periodo;
- scarichi: la cava non prevede nuovi impianti sanitari oltre a quelli già presenti nei locali della fornace, già serviti da acquedotto e fognatura; non produce inoltre scarichi di acque meteoriche dilavanti in ambiente, poiché le acque meteoriche che defluiscono dalle aree di coltivazione vengono raccolte e decantate nell'invaso a fondo cava e utilizzate per la cava stessa per la bagnatura delle piste e del materiale e per i ripristini ambientali; l'acqua in eccesso verrà pompata nell'invaso A esistente nella vecchia area estrattiva, per il riutilizzo nella fornace; da questo bacino l'eventuale troppo pieno (che si verifica tuttavia solo in caso di eccezionale piovosità) confluirà come attualmente nel più grande invaso B, anch'esso esistente da tempo, senza interessare il reticolo superficiale; nella relazione tecnica viene specificato che l'unico recapito in acque superficiali (fosso Gorello, affluente del fosso Baregno) riguarda le acque meteoriche che dilavano il piazzale della fornace, le aree di cava già ripristinate e le pendici di Guazzino, senza interferenze con la circolazione delle AMD della cava;
- rumore: è prodotto dalle sole macchine operatrici e comunque attenuato dalla depressione di cava; viene allegato il documento di valutazione dell'impatto acustico (2017) che per i ricettori più esposti (abitazioni situate sul lato nord, a 220 m dal perimetro di cava) stima una pressione sonora con tutti i mezzi in funzione compatibile con il limite della classe IV (60 dB) con superamento tuttavia dei livelli differenziali di immissione durante il periodo diurno per il rumore trasmesso in ambienti abitativi dalle operazioni a quota più elevata (scotico), che sarà tuttavia mitigato con la realizzazione di una barriera di terreno argilloso.

Lo studio preliminare evidenzia che l'area in progetto, presentandosi quasi completamente già denudata e scoperciata (per la coltivazione in atto fino al 2014) non produce nuovo impatto all'interno dell'area estrattiva e, nella descrizione della vegetazione, evidenzia che la presenza degli invasi idrici nelle aree già ripristinate all'interno del comprensorio estrattivo (invasi A e B) rappresentano una indubbia opportunità ecologica, citando la presenza particolare, nel caso dell'avifauna, di numerose specie di uccelli acquatici (moriglione, folaga, germano reale, alzavola, gallinella d'acqua, airone bianco maggiore, garzetta, airone guardabuoi).

Per quanto riguarda il ripristino dell'area estrattiva, il PAERP della Provincia di Siena individua i seguenti indirizzi specifici per il recupero ambientale dell'area:

La morfologia dell'area e la tipologia del materiale oggetto di coltivazione si prestano ad un recupero morfologico che prevede la realizzazione di morfologie a versanti inclinati. L'area potrà essere ricondotta all'uso originario del suolo e potranno essere previsti anche invasi artificiali. Il Comune valuterà inoltre la possibilità che l'area possa essere oggetto di installazione di impianti di recupero rifiuti speciali non pericolosi o di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Come riportato anche nello studio preliminare ambientale, l'area estrattiva e le relative fornaci sono inserite in una specifica previsione del Regolamento Urbanistico comunale per la trasformazione in un "Parco delle Fornaci" (art. 87 delle Norme Tecniche di Attuazione):

1. Il "Parco delle Fornaci" nasce dal riconoscimento di un sistema produttivo storicizzato locale che oltre a rappresentare un valore economico, risulta essere un forte fattore d'identità della popolazione e della sua cultura architettonica e definisce profili di continuità tra la tradizione del passato e gli scenari socio economici contemporanei. La perimetrazione del Parco delle Fornaci è rappresentata con apposito segno grafico su base cartografica CTR in scala 1:10.000 nella tavola PR01 del Regolamento urbanistico (vedi Tav. 3 allegata).

2. Il Regolamento urbanistico, nell'area definita dal presente articolo, allo scopo di ricostruire condizioni di equilibrio naturale e paesaggistico, privilegia e favorisce attività ed interventi che favoriscano la valorizzazione territoriale, il ripristino ambientale delle cave dismesse e il recupero di queste porzioni di territorio.

[...]

8. L'intervento di recupero ambientale deve garantire la stabilità delle scarpate ed il controllo dall'erosione del terreno superficiale di riporto, anche mediante opere di regimazione idraulica ed idonei interventi di ingegneria naturalistica, inoltre per favorire una maggiore biodiversità, si dovrà privilegiare una certa irregolarità e sinuosità del perimetro delle vasche e differenziare la profondità dei bacini.

9. Le specie vegetali da utilizzarsi devono essere individuate tra quelle autoctone. La collocazione di alberi, arbusti ed erbe e la loro consociazione dovrà tener conto delle esigenze ecologiche di ciascuna specie. L'impianto degli elementi arborei/arbustivi dovrà essere irregolare, al fine di evitare una innaturale monotonia e progettato in modo da creare continuità con gli elementi della Rete Ecologica Comunale.

Per quanto riguarda i possibili effetti sulla Rete Natura 2000, l'area di progetto non è condizionata, come rileva anche lo studio preliminare, dalla presenza di aree protette e siti Natura 2000. Si trova infatti a oltre 15 km di distanza dai siti Natura 2000 più vicini (ZSC/ZPS Lago di Montepulciano, ZSC/ZPS Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano e ZSC/ZPS Lucciolabella. La distanza che intercorre fa escludere effetti indiretti su questi siti, sia per la natura localizzata del progetto di cava, sia perché non viene interessato il reticolo idrografico. Viste le distanze, considerate la natura locale del progetto e quindi delle fonti di disturbo (rumore, polveri ecc.) e il fatto che non viene interessato in nessun modo il reticolo idraulico superficiale, si ritiene che possano essere esclusi effetti sui siti della Rete Natura 2000.

Per quanto riguarda invece i possibili effetti su habitat e specie di interesse comunitario e regionale di cui al Capo III del Titolo III della L.R. 30/2015, esterni ad aree protette e a siti della Rete Natura 2000 e siti di interesse regionale, è stato consultato il database regionale Re.Na.To. (Repertorio Naturalistico Toscano) e la bibliografia disponibile. Il database Re.Na.To. riporta per la località Guazzino la presenza del coleottero crisomelide *Donacia versicolore*, senza ulteriori precisazioni sull'esatta collocazione del ritrovamento; si tratta di una specie di interesse regionale che in Toscana, e precisamente in questa parte della provincia di Siena, ha il suo limite meridionale di distribuzione; vive in ambienti umidi e paludosi, stagni e fossati a basse e medie altitudini; la specie è fitofaga e vive sulle foglie galleggianti di *Potamogeton natans*.

La zona estrattiva di Guazzino, come riportato anche nello studio preliminare (ed in particolare gli invasi denominati A e B nella cartografia di progetto e derivanti dalla precedente attività estrattiva, già ripristinata), è da tempo un significativo luogo di svernamento per gli uccelli acquatici, inserito nelle zone umide oggetto di censimento IWC-International Waterfowl Census (cod. AR0506 "Fornace Tempora e Fornace Poggi Gialli"), come riportato nella pubblicazione della Regione Toscana "Lo svernamento degli uccelli acquatici in Toscana: 1984-2006" a cura del Centro Ornitologico Toscano (2007). In aree come la Valdichiana, dove le zone umide naturali sono state drasticamente ridotte nel corso degli ultimi secoli, le zone artificiali, se ben progettate e gestite, assumono infatti importanza ecologica notevole per gli uccelli acquatici, soprattutto migratori, e per il resto della fauna. In bibliografia (si veda ad esempio "Le zone umide della Toscana", Regione Toscana e Centro Ornitologico Toscano, 2007) viene rilevato che i bacini di cava, probabilmente a causa della loro elevata profondità e della mancanza di sponde degradanti sono utilizzabili dagli uccelli acquatici in misura minore rispetto a bacini di pari dimensioni; queste caratteristiche, infatti, non solo limitano fisicamente le possibilità di utilizzo a molte specie di uccelli, ma spesso impediscono lo sviluppo di fito- e zoocenosi acquatiche complesse la cui presenza è un prerequisito per l'insediamento degli uccelli acquatici.

Il progetto in esame quindi non sembra avere impatti sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario e regionale ma al contrario, considerata la tipologia di ripristino prescelta, potrebbe incrementare le potenzialità ecologiche dell'area, soprattutto se vengono posti in atto gli accorgimenti progettuali indicati in conclusione.

In termini di effetti sulla rete ecologica, l'area di cava è individuata nella Carta della Rete Ecologica allegata al Piano paesaggistico regionale (D.C.R. 37/2015) in massima parte come area urbanizzata, per la presenza della vicina fornace e dell'attività estrattiva in essere fino al 2014; nella parte marginale del perimetro estrattivo, per circa 3 ettari, è invece compresa in un "Agroecosistema intensivo"; non risulta invece interessata o collegata a corridoi fluviali. Per gli "agroecosistemi intensivi" gli indirizzi del piano paesaggistico regionale riguardano l'aumento dei livelli di sostenibilità ambientale delle attività agricole intensive, il miglioramento della loro infrastrutturazione ecosistemica e mantenimento dei relittuali elementi agricoli tradizionali, attraverso lo sviluppo di un'agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio, la tutela del reticolo idrografico di pianura e dei livelli qualitativi delle acque superficiali e sotterranee, la riduzione degli impatti dell'agricoltura intensiva sul reticolo idrografico e sugli ecosistemi fluviali, lacustri e palustri,

promuovendo attività agricole con minore consumo di risorse idriche e minore utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (con particolare riferimento alle aree critiche per la funzionalità della rete ecologica e comunque in prossimità di ecosistemi fluviali e aree umide di interesse conservazionistico).

Rispetto alla situazione attuale, il ripristino dell'area con la costituzione dell'invaso "di fondo scavo" (che si aggiunge a quelli denominati "A" e "B" già realizzati con il precedente ripristino) e delle fasce arbustate e boschive costituirà un miglioramento della infrastrutturazione ecologica di questo comprensorio agricolo. Particolare attenzione dovrà essere posta ad evitare che l'invaso accumuli per ruscellamento inquinanti di origine agricola, massimizzando a tal fine, come indicato nel paragrafo successivo, il ruolo delle fasce tampone vegetali.

4. CONCLUSIONI

È possibile concludere in maniera oggettiva che non sono prevedibili effetti significativi sulla Rete Natura 2000. Si ritiene tuttavia che in applicazione delle tutele previste dalla L.R. 30/2015 per gli habitat e le specie di interesse comunitario e regionale e in applicazione degli indirizzi per la rete ecologica regionale di cui all'art. 75 della L.R. 30/2015, debbano essere rispettate le seguenti condizioni, volte massimizzare la funzionalità ecologica dell'area estrattiva ripristinata:

- anche in attuazione dell'art. 87 comma 8 del Regolamento Urbanistico comunale, le pendenze delle sponde dell'invaso dovranno essere quanto più possibili dolci e gradualì, per facilitare l'attecchimento naturale della vegetazione igrofila erbacea quale cannuccia palustre (*Phragmites australis*), giunchi (*Juncus* sp.), potamogeto (*Potamogeton natans* e in generale *Potamogeton* sp.) ecc., e costituire quindi habitat idonei alle specie faunistiche tutelate presenti;
- sempre ai fini di una maggiore diversità ambientale, nei lati est e sud dell'invaso, caratterizzati da pendenze più dolci, sia in particolare lasciato un tratto della sponda senza vegetazione riparia arborea, o con soli esemplari sporadici, in modo che si crei una morfologia di acque laminate basse con vegetazione palustre prevalentemente erbacea;
- la fascia di vegetazione arborea ripariale impiantata lungo l'invaso dovrà essere separata dal terreno agricolo circostante da una fascia inerbita di almeno 2 m di larghezza, con funzione tampone rispetto al ruscellamento di inquinanti agricoli nella fascia riparia stessa e nell'invaso.

D.N.

IL DIRIGENTE
Settore "Tutela della natura e del mare"
Ing. Gilda Ruberti



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138/140 – 53100 SIENA

Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577
270245

E-mail: sabap-si@beniculturali.it –

PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it

Sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it

Siena _____

UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE
PEC

unionecomuni.valdichiana@pec.consorzioterrecablate.it

AI COMUNE DI SINALUNGA
PEC comune.sinalunga@postacert.toscana.it

Risposta al foglio del 12-03-2020

OGGETTO: Comune di SINANLUNGA (SI) – Località Guazzino. Progetto per la coltivazione della Cava di argilla. Procedimento di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e 48 L.R. 10/2010.

Richiedente: Fornaci Tempora srl

Parere di competenza

Con riferimento alla richiesta di contributo istruttorio trasmessa in data 12-03-2020 ed acquisita agli atti con prot. n. 6609 del 17-03-2020 relativa all'oggetto;

questa Soprintendenza per quanto di competenza paesaggistica esprime parere favorevole.

Sotto il profilo della tutela archeologica, preso atto del contenuto della Relazione Archeologica redatta dalla Dr.ssa Teresa Cavallo, che classifica come rischio archeologico connesso l'intervento entro un grado 1 (bassissimo), e dato atto che non risultano agli atti di questo ufficio testimonianze archeologiche o paleontologiche certe nell'area in esame, non si ritiene di assoggettare al procedimento di VIA il progetto in questione.

Si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Mariella Sancarolo (tel. 0577/248111), alla quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti e che il funzionario di zona competente in materia di tutela archeologica è il Dott.ssa Jacopo Tabolli.

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali, coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del D. Legge n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.

MS/JT/sf

IL SOPRINTENDENTE
Andrea MUZZI

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



ARPAT - Area Vasta Sud – Dipartimento di SIENA
Settore Supporto Tecnico
 Strada del Ruffolo 4/b– 53100 - Siena

N. Prot. Vedi segnatura informatica cl. SI.01.03.34/1.7

a mezzo: PEC

Unione dei Comuni Valdichiana Senese
Area Tecnica
Ufficio Associato VIA

Oggetto: Progetto di coltivazione della cava di argilla posta in loc. Guazzino, Sinalunga (SI), Proponente Fornaci Tempora srl - Contributo istruttorio per verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010

Riferimenti:

PEC Unione dei Comuni Valdichiana Senese:

- prot. 5723 del 12/03/2020 (Prot. ARPAT 18385 del 12/03/2020)
- prot. 8919 del 04/05/2020 (Prot. ARPAT 29564 del 04/05/2020)

Documentazione esaminata:

- Relazione Progetto preliminare
- Relazione Studio preliminare ambientale
- Documento previsionale d'impatto acustico
- Tavole grafiche e documentazione fotografica
- Istanza del proponente con richiesta di "specificare le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi"

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. 152/06 parte II, III, IV e V; LR 10/10 e smi, D.Lgs. 104/17
- DPCM 01/03/91, Legge Quadro 447/1995 e smi, DPCM 14/11/97, LR 89/98 modificata con LR 39/2011; DGRT 857/2013; Regolamento 2R/2014 modificato con DPGR 38/2014
- LR 35/15, D.Lgs. 117/08, LR 20/06, DPGRT 46/R/08, LR 25/98.

Contributi istruttori interni richiesti: Settore Agenti Fisici AV Sud per impatto acustico

DESCRIZIONE TIPOLOGIA PROGETTO

E' proposto il progetto preliminare di coltivazione e risistemazione ambientale è volto alla prosecuzione dell'attività estrattiva nella cava esistente di argilla situata in loc. Guazzino, funzionale all'attività di produzione laterizi dello storico stabilimento di proprietà del proponente Fornaci Tempora SpA, ubicato al margine dell'area di cava.

Si premette che il progetto ricalca fedelmente quello già proposto nel 2017 in precedente procedura di assoggettabilità a VIA e pertanto le nostre valutazioni istruttorie sono state per la maggior parte riprese dal contributo ARPAT rilasciato all'epoca con prot. n. 80221 del 15/11/2017.

L'attività estrattiva allo stato attuale è sospesa, visto che la precedente autorizzazione è scaduta in data 24/08/2014. Il progetto in esame ne prevede la ripresa, confermando il metodo di escavazione in fossa che ha già determinato la formazione di un bacino di scavo che verrebbe ampliato ed approfondito. Sono previste due fasi di escavazione della durata di cinque anni ciascuna su un'estensione totale dell'area estrattiva di circa 139.700 m², comprendente oltre all'area di escavazione anche i depositi del materiale estratto e le aree già coltivate e risistemate o in corso di risistemazione. Il volume totale di materiali da scavare sulla base del nuovo progetto ammonta a circa 570.000 m³, dei quali circa 450.000

m³ costituiti da argille utilizzabili per la produzione dei laterizi ed i circa 120.000 m³ rimanenti costituiti da scarti di coltivazione (terreni superficiali di cappellaccio, livelli sabbiosi, banchi di argille fossilifere non idonee per la cottura). E' confermato anche il metodo di coltivazione, tramite formazione e progressivo arretramento di gradoncini di 3 m di alzata, realizzati con rasature orizzontali effettuate con escavatore, ripper e pala meccanica.

Allo stato attuale l'area di cava risulta parzialmente ripristinata, in quanto il settore che sul quale è proposta la ripresa delle attività di scavo risulta denudato, a differenza del settore sul lato NW che dalla documentazione fotografica fornita appare in fase di ripristino avanzato, sia dal punto di vista morfologico che vegetazionale.

Il piano di coltivazione è articolato in modo da consentire, per quanto possibile, la contestualità fra operazioni coltivazione e di ripristino, anche se dovranno rimanere attivi contemporaneamente più fronti di scavo per consentire di reperire le diverse qualità di materiali presenti in cava, necessari per la produzione dei laterizi.

Nell'assetto finale ripristinato l'area della fossa di scavo sarà occupata da un vasto bacino idrico, collegato mediante un canale di troppo pieno, al Fosso Baregno. L'invaso sarà bordato da una fascia ripristinata morfologicamente e rinverdata con inerbimenti e piantumazioni di essenze autoctone. Le aree pianeggianti ottenute per colmata parziale dei vuoti di coltivazione saranno destinate a pertinenza della fornace fino al momento della dismissione dell'attività industriale, quando saranno riconvertite ad uso agricolo seminativo. Il progetto di risistemazione è supportato da una relazione agronomica che dettaglia gli aspetti del ripristino vegetazionale.

L'area di cava non ospita impianti di prima o seconda lavorazione dei materiali escavati, che verranno direttamente trasportati presso l'attiguo stabilimento del proponente. Non sono previste nuove opere di urbanizzazione primaria o di allacciamento a pubblici servizi.

ANALISI COMPONENTI AMBIENTALI

SUOLO E SOTTOSUOLO

L'intervento interessa un'area collinare a debole pendenza caratterizzata dall'affioramento di sedimenti di natura prevalentemente argillosa, prospiciente la val di Chiana ed in particolare la piana del torrente Foenna.

La ripresa della coltivazione, secondo le previsioni del progetto in esame, determinerà:

- l'avanzamento delle operazioni di scavo verso il limite Est dell'area di cava, con conseguente progressiva scoperta del banco di argilla per asportazione del terreno vegetale, che potrà essere subito riutilizzato nelle aree già risistemate morfologicamente o accantonato nella zona del deposito in piccoli cumuli, separati dai cumuli di argilla destinati alla produzione.
- il progressivo approfondimento del vano di cava da quota 244 m slm fino ad una quota finale di 234 m slm.

E' prevista una graduale asportazione della copertura del giacimento nelle zone non ancora interessate dall'attività di scavo, unitamente al progressivo ripristino delle aree già coltivate ed alla realizzazione della rete drenante costituita da canalette di scolo disposte sia lungo le linee di massima pendenza che trasversalmente al pendio. Tali azioni dovrebbero permettere di minimizzare il denudamento del suolo e con esso fenomeni di erosione e di trasporto solido, consentendo anche un più rapido conseguimento delle morfologie finali e del rinverdimento delle fasce che bordano il bacino idrico. E' previsto inoltre lo smussamento dei gradoncini realizzati durante la coltivazione, al fine di ottenere un pendio unico e continuo che agevoli il recupero ambientale dell'area ed il raccordo con i tratti morfologici del territorio circostante.

Il progetto è corredato da tabelle che sintetizzano il bilancio dei materiali (volumetrie di scavo, argille per laterizi, materiali di scarto destinati ai riporti per ripristino morfologico) e da planimetrie e sezioni e documentazione fotografica utili a comprendere lo stato attuale, la progressione dei lavori, l'assetto morfologico in corso d'opera e finale e l'organizzazione del cantiere (disposizione delle zone di deposito dei vari materiali estratti, viabilità interna, opere di drenaggio ecc.).

E' fornito anche il piano di gestione dei rifiuti di estrazione, da cui si evince che tutti i materiali scavati non utili per la produzione di laterizi - compresi quelli già scavati nelle precedenti fasi di scavo autorizzate ancora giacenti in cumuli in cava - saranno utilizzati per il ripristino morfologico della cava. A tale pro-

posito è dichiarato che non saranno necessari apporti di materiali provenienti dall'esterno. Nel complesso per i materiali scavati non utili per la produzione di laterizi è proposta la classificazione ai sensi del D.Lgs. 117/08 come "*terra non inquinata*", in quanto vergini e non sottoposti a lavorazioni dopo l'estrazione con mezzi meccanici. E' previsto che lo stoccaggio in cumuli di detti materiali non si protragga oltre i 3 anni; pertanto i cumuli non sarebbero configurabili come strutture di deposito dei rifiuti di estrazione. Il terreno vegetale sarà invece gestito e conservato separatamente in piccoli mucchi al margine del settore in coltivazione per consentirne l'utilizzo a completamento del ripristino morfologico ed in modo da favorire il successivo ripristino vegetazionale tramite inerbimenti (anche con idrosemina nei versanti più ostici) e cespugliamenti.

Si osserva che non è chiaro se gli stoccaggi di materiali scavati nelle precedenti fasi di coltivazione autorizzate, siano in giacenza da oltre tre anni e se quindi siano configurabili come strutture di deposito dei rifiuti di estrazione. Per tali materiali si ritiene comunque opportuno procedere a campionamenti ed analisi per verificare la sussistenza delle condizioni per la classificazione come "*terra non inquinata*" ai sensi del D.Lgs. 117/08.

In complesso è previsto l'utilizzo tal quale nelle operazioni di risistemazione ambientale di 171.000 m³ di "*terra non inquinata*" prodotta o già giacente in sito perché scavata in precedenti fasi di coltivazione. Sono forniti gli esiti delle verifiche di stabilità dei fronti di scavo, per l'elaborazione delle quali sono stati utilizzate le risultanze della caratterizzazione geotecnica dei terreni campionati durante campagne geognostiche condotte in passato nell'area di cava.

AMBIENTE IDRICO

E' fornito un piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti che conferma, salvo alcuni aggiornamenti connessi alle previsioni del nuovo progetto di coltivazione, le soluzioni già proposte nel precedente piano sul quale ARPAT si era già espressa favorevolmente. In particolare:

- è confermata la realizzazione in corso d'opera di un invaso di raccolta acque sul fondo della fossa di scavo nel quale convergeranno tramite fossetti di scolo le acque della "zona di coltivazione attiva", con funzioni sia di bacino di decantazione che di raccolta delle acque, che saranno utilizzate per la bagnatura dei materiali e della viabilità di cava. E' previsto di mantenere l'invaso anche al termine della coltivazione, quale elemento del progetto di risistemazione ambientale.
- E' previsto l'utilizzo delle acque invase per i fabbisogni delle attività di cava (inumidimento argille, cumuli, piste e piazzali interni, ripristini), o trasferendole per pompaggio nell'attiguo invaso dell'area già ripristinata, previo campionamento ed analisi delle stesse. Non è previsto lo scarico delle acque decantate dal fondo cava direttamente nel reticolo idrico superficiale.
- Al limite fra la zona estrattiva e l'area industriale della fornace, è presente un fosso, parzialmente tombato, che raccoglie le acque piovane dal piazzale della fornace e dai fossetti di regimazione dell'area scavata e già risistemata.

Preso atto che la realizzazione al termine della coltivazione del bacino idrico è conforme alle indicazioni stabilite dalla scheda norma del PAERP, vista la vicinanza della fornace Tempora, si ritiene opportuno che il progetto definitivo debba definire nel dettaglio gli interventi di regimazione idraulica, in particolare per garantire che le acque meteoriche potenzialmente contaminate provenienti dai piazzali della fornace non defluiscano direttamente verso l'invaso. Si ritiene inoltre necessario chiarire se l'invaso sarà collegato, mediante un canale di troppo pieno, al Fosso Baregno già in fase di coltivazione, nel qual caso andrà richiesta l'autorizzazione allo scarico.

Il giacimento è costituito da un potente livello di argille dotate di grado di permeabilità molto basso e comunque tale da non consentire di sostenere falde idriche. Pertanto una significativa circolazione idrica sotterranea è possibile solo alla base della copertura sabbiosa del giacimento e nelle sabbie e conglomerati posti al letto delle argille oggetto di coltivazione. Visto l'assetto idrogeologico sopra sintetizzato e che non è previsto che le attività di coltivazione del giacimento interferiscano con gli orizzonti sabbiosi di copertura e di base, non sono ipotizzabili impatti significativi sulle acque sotterranee sia sotto l'aspetto qualitativo che sotto quello quantitativo. Resta ferma l'obbligo di provvedere ad adeguato governo alle acque dilavanti l'area di cava e di intervenire in caso di sversamenti accidentali o altri eventi che possano determinare rischi concreti di contaminazione del suolo e delle acque.

ATMOSFERA

Il progetto non contempla emissioni convogliate mentre sono previste emissioni diffuse di polveri dovute alle attività di escavazione, azione eolica sugli stoccaggi dei materiali, transito con movimentazione con mezzi meccanici nei piazzali e nelle piste di cava, trasporto all'attiguo impianto di lavorazione, per le quali devono essere adottate opportune misure di mitigazione. L'attività di scavo sarà limitata a 8 ore giornaliere, per una media in circa 30 giorni/anno lavorativi distribuiti prevalentemente nel periodo che va da febbraio a giugno. L'accesso in cava nel periodo estivo è limitato e comunque permesso solo dopo aver proceduto alla bagnatura delle piste di carreggio con autocisterna provvista di ugelli disperdenti. E' previsto inoltre l'inumidimento anche degli stoccaggi di argilla in maturazione. L'acqua necessaria viene attinta direttamente dall'invaso di accumulo sul fondo cava.

La cava risulta già autorizzata alle emissioni in atmosfera con D.D. n. 1992 del 16/07/2013 rilasciata dall'Amm.ne Prov.le di Siena. Considerato che sono sostanzialmente confermate le modalità operative e le misure di mitigazione adottate nel progetto precedente già approvato, si ritiene sufficiente confermare anche le prescrizioni contenute nell'autorizzazione alle emissioni già rilasciata. Si segnala l'opportunità di verificare il perimetro all'interno del quale agisce l'autorizzazione già rilasciata, in quanto nel caso non coincidesse con la superficie interessata dal nuovo progetto sarà necessaria la presentazione di una nuova istanza per la modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera già rilasciata.

IMPATTO ACUSTICO (CONTRIBUTO DEL SETT. AGENTI FISICI AV SUD)

E' stato esaminato il Documento previsionale d'impatto acustico datato 25/10/2017, a firma del tecnico Dott.ssa Elisabetta Mangani, già presentato a corredo del precedente progetto preliminare. Nel documento sono identificati i recettori di tipo abitativo potenzialmente disturbati dalla rumorosità prodotta dai macchinari presenti in cava:

- R1, Pod. La Sughera, situato sul lato est del confine di proprietà, a circa 350 m dall'area di escavazione; il tecnico sottolinea che tale recettore si trova a circa 5/8 m più in basso rispetto al piano della nuova escavazione e soprattutto è ubicato dietro un rilievo naturale rappresentato dal P. Belvedere, di proprietà delle Fornaci Tempora, che lo scherma totalmente rispetto alla cava e pertanto non sarà preso in considerazione.
- R2, gruppetto di case in Loc. Bertesca, situato nell'angolo nord-est a ridosso del confine di proprietà, a circa 220 m dall'area di escavazione.
- R3, complesso di abitazioni in Loc. Le Casacce, situato sul lato nord prima dell'abitato di Guazzino, a circa 170 m dall'area di escavazione.
- R4, prime abitazioni dell'abitato di Guazzino, situate sul lato nord al confine di proprietà, a circa 220 m dall'area di escavazione.

L'area in cui è collocata la cava, compresa la nuova zona di escavazione e gli stabilimenti della fornace, è inserita in V classe acustica dal PCCA del Comune di Sinalunga, mentre a tutti i recettori sopra elencati è attribuita la IV classe.

In data 02/10/2017 il tecnico ha eseguito misure di rumore residuo al fine di valutare l'attuale clima acustico della zona. Le misure sono state eseguite in prossimità dei recettori R2/R3 ed R4, con l'attività lavorativa della cava ferma. Il tecnico dichiara che dall'analisi dello spettro dei minimi non sono state rilevate componenti tonali, però è stata verificata la presenza di componenti impulsive. Pertanto i L_{Aeq} ottenuti dalle misure (dell'ordine di 45 dB(A)) sono stati opportunamente corretti per tenere conto di questo aspetto così da ottenere un livello di rumore residuo (L_{res}) dell'ordine di 48 dB(A)). Da un colloquio telefonico con il tecnico per capire la natura di tali componenti impulsive è emerso che durante le misure era chiaramente percepibile il gracidiare delle rane presenti sul fondo della cava e il rumore del traffico veicolare, abbastanza sostenuto nella zona.

Per la stima dell'impatto acustico ai recettori dell'attività di cava, il tecnico ha considerato una giornata lavorativa tipo. La scelta, secondo il tecnico maggiormente cautelativa, è ricaduta nella fase iniziale dello scotico, poiché le macchine operatrici saranno posizionate nel punto più alto dell'area prevista per la nuova escavazione; infatti, man mano che si scenderà di livello fino ad allargare il centro della cava attuale, l'impatto acustico ai recettori si attenuerà automaticamente, dato il dislivello di circa 30 m. Il tecni-

co pertanto ipotizza che le macchine necessarie per la primissima fase siano uno dei due escavatori cingolati idraulici per staccare i banchi di argilla, insieme ad uno dei due trattori cingolati (S1+S4) o insieme al dumper (S1+S5) utilizzato per movimentare i banchi di argilla.

Da colloquio telefonico con il tecnico è emerso che la pala gommata è utilizzata in giorni diversi rispetto agli escavatori/trattori e comunque essa opera in prossimità dei depositi di argilla e quindi in una zona più lontana dai recettori rispetto ai macchinari cingolati. Inoltre, risulta che è escluso che lavorino contemporaneamente i due escavatori o i due trattori in quanto gli operatori in cava sono solo 2 e le modalità di escavazione non prevedono l'utilizzo contemporaneo di due macchinari dello stesso tipo. Pertanto, nella tabella a pag. 17 della Valutazione di impatto acustico, il tecnico riporta la giornata tipo, con le macchine intercambiabili più rumorose.

Per le stime il tecnico ha utilizzato le leggi di propagazione del rumore riportate nella norma UNI ISO 9613-2, nell'ipotesi di sorgente puntiforme in quanto risulta verificata la relazione che la distanza sorgente-recettore è maggiore del doppio della dimensione massima della sorgente, considerata la vicinanza necessaria delle due macchine operatrici all'interno dell'area di cava. Quindi, il tecnico riporta i livelli di pressione (L_p) attesi ai recettori considerati, nell'ipotesi della giornata tipo, nella tabella in fondo a pag. 18 della Valutazione di impatto acustico. Con questi livelli, e tenuto conto del basso L_{res} presente nella zona, il tecnico afferma il rispetto sia del limite di emissione che di immissione assoluta previsti per la IV classe in periodo diurno.

Con i livelli di rumore ambientale stimati (tabella a pag. 21 della Valutazione di impatto acustico), risulta che presso tutti i recettori è applicabile il criterio differenziale in esterno, con livelli di immissione differenziale stimati superiori al limite di 5 dB previsto in periodo diurno a finestra aperta. In particolare, i differenziali maggiori (6-8 dB) si verificano nella condizione lavorativa S1+S4. Per questo motivo, il tecnico ritiene necessario predisporre fin da subito un intervento di mitigazione da realizzare prima dell'inizio delle lavorazioni vere e proprie nella nuova area di cava: realizzazione di una "barriera" di terreno argilloso proveniente dalla fase di scotico della nuova area adibita all'escavazione.

Tenuto conto dell'algoritmo di Maekawa, che stima l'attenuazione di barriera a partire dalla frequenza del rumore e dalla differenza di percorso tra il suono diffratto e il suono diretto, considerando la frequenza predominante del rumore delle macchine da cantiere di 500 Hz e il livello di rumore da abbattere, il tecnico dichiara le caratteristiche geometriche che dovrà avere tale barriera e la sua distanza massima dal punto di lavorazione in cava. Inoltre, tale rilevato dovrà essere posizionato rivolto verso il lato nord/nord-est di confine con i recettori.

Pertanto, il tecnico stima che con questo intervento di mitigazione (abbattimento di circa 9.5 dB), si ottenga anche il rispetto del limite di immissione differenziale in periodo diurno presso i recettori più prossimi all'area di cava.

Si osserva tuttavia che le stime dei L_p attesi ai recettori, e riportate a pag. 18 della Valutazione di impatto acustico, non tengono conto del contributo di riflessione della facciata; pertanto, tali L_p sono più bassi di 3 dB rispetto a quelli che si avrebbero ad 1 m dalla facciata dei recettori. Tenuto conto di tale contributo e del periodo di funzionamento di 8 ore si avrebbe:

- superamento del limite di emissione previsto per la IV classe in periodo diurno di circa 1.6 dB presso il recettore R3, nella condizione lavorativa S1+S4;
- rispetto del limite di immissione assoluta previsto per la IV classe in periodo diurno (65 dB(A)), presso tutti i recettori, tenuto conto del basso L_{res} .

In merito alla stima dell'abbattimento offerto dalla "barriera" di terreno ipotizzata dal tecnico, si sottolinea che la frequenza predominante del rumore emesso dalle macchine da cantiere è dell'ordine di 250 Hz; pertanto, il calcolo dell'attenuazione della barriera fornisce un'attenuazione di circa 7.8 dB.

La presenza della "barriera" garantisce il rispetto del limite di emissione in periodo diurno presso il recettore R3. Tuttavia, con questa attenuazione, presso il recettore R3 si stima un livello differenziale superiore di circa 1 dB rispetto al limite di 5 dB.

Per quanto sopra, stanti le caratteristiche dell'attività di coltivazione, del fatto che l'attività di cava è sempre stata inserita nel tessuto della zona in esame e del numero esiguo di recettori posti nell'intorno

dell'attività, si ritiene, per gli aspetti acustici, di poter escludere il nuovo progetto di coltivazione della cava in Loc. Guazzino dalla Procedura di VIA, con la seguente prescrizioni:

- l'attività lavorativa S1+S4 sia iniziata una volta approntata la "barriera" come da indicazioni del tecnico competente;
- all'inizio dell'attività lavorativa S1+S4 sia eseguita una misura di collaudo della "barriera" acustica presso i recettori R2, R3 ed R4, a conferma delle stime effettuate dal tecnico competente per l'abbattimento del rumore; tali misure dovranno essere inviate, corredate da una relazione, agli organi competenti per le opportune valutazioni;
- qualora le misure di collaudo evidenzino il superamento del limite di immissione differenziale, valutare la necessità di predisporre ulteriori interventi di mitigazione al fine di ricondurre i livelli di rumore entro i limiti di legge.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto evidenziato nell'istruttoria sopra sintetizzata e considerato che:

- trattasi di proseguimento dell'attività di coltivazione di una cava in avanzato stato di attuazione;
- sono previsti interventi di riqualificazione ambientale, contestuali alla coltivazione, finalizzati a consentire la complessiva riconduzione dell'area ad uso agricolo, coerentemente con l'assetto morfologico e ambientale delle zone circostanti;
- la lavorazione dei materiali è prevista in impianto limitrofo esistente, di proprietà del proponente e complementare alla cava in oggetto;
- l'intervento risulta conforme agli atti di pianificazione e programmazione di settore;
- gli impatti potenziali, in definitiva, sono conosciuti, mitigabili e monitorabili,

si ritiene, per gli aspetti di competenza, che non sia necessario assoggettare il progetto a procedura di VIA. Si ritiene tuttavia necessario che il progetto di coltivazione e recupero da sottoporre ad approvazione ai sensi della LR 35/15 per il rilascio dell'autorizzazione, debba recepire le seguenti prescrizioni/indicazioni:

1. sia redatto in conformità al regolamento di attuazione di cui alla DGRT 72/R/2015 e ottemperando alle norme del PAERP dell'Amm.ne Prov.le di Siena.
2. Siano adeguatamente descritte la progressione dei lavori e le fasi consequenziali di intervento; si richiede in particolare che la coltivazione proceda con scoperschamenti di giacimento di estensione limitata, onde minimizzare le superfici denudate e favorire la progressione consequenziale degli interventi di ripristino.
3. Contenga il computo metrico estimativo dettagliato e perizia di stima delle opere di ripristino, comprese le voci per la direzione dei lavori e imprevisti, riportando il riferimento ai prezzi utilizzati.
4. Sia chiarito nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione se gli stoccaggi di materiali non utili per la produzione di laterizi (terreni di scopertura e argille fossilifere ecc.) presenti in cava siano configurabili come strutture di deposito dei rifiuti di estrazione; in particolare tale verifica deve essere attuata sugli stoccaggi di materiali scavati nelle precedenti fasi di coltivazione autorizzate e ancora in giacenza, potrebbero essere rappresentate dai cumuli di terreni di copertura e argille fossilifere qualora il tempo di deposito superi i tre anni. Per tali materiali, si ritiene comunque opportuno procedere a campionamenti rappresentativi dei cumuli ed analisi chimico-fisiche per verificare la sussistenza delle condizioni per la classificazione come "terra non inquinata" ai sensi del D.Lgs. 117/08. Su ogni campione prelevato si ritiene congruo effettuare le determinazioni analitiche dei seguenti parametri: Pb, Cd, Hg, As, Ni, Cr, Cu, Zn, Idrocarburi C>12, Idrocarburi C<12.
5. Il Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti dettagli:
 - gli interventi di regimazione idraulica previsti al termine dell'attività estrattiva funzionali al definitivo reinserimento ambientale dell'area, al fine di garantire che le acque meteoriche

potenzialmente contaminate provenienti dai piazzali dell'impianto Tempora non defluiscano direttamente verso l'invaso da realizzare sul fondo cava;

- gli interventi di manutenzione della rete di fossi e fossette drenanti nell'area di cava;
 - le procedure da adottare in caso di sversamenti accidentali o altri eventi che possano compromettere la qualità del suolo e delle acque.
6. Sia previsto il monitoraggio con campionamento annuale delle acque dell'invaso sul fondo cava, effettuando l'analisi dei seguenti parametri: *pH, conducibilità elettrica, solidi in sospensione totali, idrocarburi totali*; comunicando la data di campionamento ad ARPAT con almeno 10 gg lavorativi di anticipo.
 7. Sia chiarito se l'invaso di fondo cava che riceve le acque meteoriche dilavanti l'area di cava sarà collegato, già in fase di coltivazione, al Fosso Baregno mediante un canale di troppo pieno. In tal caso andrà richiesta l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali anche se prevista con frequenza saltuaria.
 8. Sia verificato il perimetro all'interno del quale agisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera già rilasciata dall'Amm.ne Prov.le di Siena; nel caso non coincidesse con la superficie interessata dal nuovo progetto di coltivazione, si ritiene necessaria la presentazione di istanza di modifica.
 9. Sia previsto lo stoccaggio degli eventuali rifiuti, diversi da quelli di estrazione, prodotti nell'ambito delle attività di cava (es. oli usati, ferro, imballaggi, ecc.) in contenitori a tenuta di adeguata capacità, suddivisi per tipologie omogenee, in attesa del conferimento.
 10. Il terreno vegetale sia stoccato in cumuli di altezza inferiore a metri 2, in modo separato dagli altri rifiuti di estrazione (sabbie di copertura del giacimento e argille fossilifere) e prevedendone l'inerbimento in caso di stoccaggio prolungato.
 11. Relativamente agli aspetti acustici ed in riferimento al "Documento di impatto acustico previsionale" datato 25/10/2017, a firma del tecnico D.ssa Elisabetta Mangani:
 - l'attività lavorativa S1+S4 sia iniziata una volta approntata la "barriera" come da indicazioni del tecnico competente e verificata l'efficacia con misure in opera come di seguito indicato; tale barriera risulta necessaria in quanto sono stimati livelli differenziali molto critici (dell'ordine di 11-14 dB ai recettori R2, R3, R4 nello scenario più critico con utilizzo di escavatore+trattore (S1+S4));
 - all'inizio dell'attività lavorativa S1+S4 sia eseguita una misura di collaudo della "barriera" acustica presso i recettori R2, R3 ed R4, a conferma delle stime effettuate dal tecnico competente per l'abbattimento del rumore; tali misure dovranno essere inviate, corredate da una relazione, agli organi competenti per le opportune valutazioni;
 - qualora le misure di collaudo evidenzino il superamento del limite di immissione differenziale, l'attività potrà essere svolta previa predisposizione di ulteriori interventi di mitigazione al fine di ricondurre i livelli di rumore entro i limiti di legge; al fine di evitare tale ritardo nell'avvio lavorazioni si demanda al progettista valutare la adeguatezza della progettazione acustica della barriera tenendo conto degli effettivi spettri dei macchinari utilizzati e quindi dei reali abbattimenti conseguibili, nonché delle incertezze del metodo di calcolo se note.

Siena, 13 maggio 2020

Per il Responsabile del Settore Supporto Tecnico

Dr. Milo Vignali ¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993



COMUNE DI SINALUNGA

Provincia di Siena

AREA FUNZIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO

Prot. **9647 del 25.05.2020**

Al Responsabile Area Tecnica del Comune di Sinalunga
Ufficio Ambiente
Sede

Oggetto: Progetto per la coltivazione della cava di argilla posta in loc. Guazzino, Sinalunga (SI) – Proponente Fornaci Tempora srl - Contributo istruttorio per verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.48 della L.R. 10/2010

Il Responsabile dell'Area Governo del Territorio

- visti e valutati gli atti e gli elaborati del procedimento di cui all'oggetto;
- riscontrata la completezza del progetto e la sua conformità agli obiettivi ed alle normative degli strumenti urbanistici comunali;
- considerato che:
 - l'area è stata già interessata da attività estrattive e per le quali si richiede il proseguimento
 - il progetto prevede interventi di riqualificazione/ripristino ambientale coerenti con l'assetto morfologico del territorio circostante;
 - i potenziali impatti risultano conosciuti, monitorabili e ne è prevista la mitigazione;

ritiene, per gli aspetti di natura urbanistico edilizia, che non sia necessario assoggettare il progetto a procedura di VIA.

Si ritiene tuttavia necessario che il progetto di coltivazione e recupero debba recepire le condizioni, le prescrizioni e le indicazioni contenute nei contributi istruttori trasmessi da ARPAT e dalla Regione Toscana.

Cordiali Saluti.

Sinalunga, 25.05.2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Arch. Raffaele Lepore

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del TUDPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e smi*

Torrita di Siena, 12/06/2020

Spett.le

SUAP – Unione dei Comuni

(ucv.suap@pec.consorzioterrecablate.it)

Oggetto: progetto per la coltivazione della cava di argilla sita in località Guazzino nel Comune di Sinalunga (SI).

Proponente: FORNACI TEMPORA Srl

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 D.Lgs 152/06 e 48 L.R. 10/2010 - Pratica SUAP 193-2020.

In relazione al parere in oggetto, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da effettuare a questo stato del procedimento.

Cordiali saluti.

Tecnico della Prevenzione

Dr. Rolando Giomelli

U.F. PISLL Zona Valdichiana Senese

REGIONE
TOSCANA/01386030488

12.06.2020
12:33:48 CEST

Il Resp. U.F. PISLL
Zona Valdichiana Senese
Dr. Antonio M. Luperto

LUPERTO ANTONIO
MICHELE
REGIONE
TOSCANA/01386030488
12.06.2020
10:48:10 UTC

Azienda USL Toscana sud est



**DIPARTIMENTO
DI PREVENZIONE**

Direttore Dr. Maurizio Spagnesi

**U.F. PISLL Zona Val di Chiana
Senese**

Responsabile dr. Antonio M. Luperto

Via Maestri 1, 53049 Torrita di Siena
tel. 0577535471
fax 0577686616
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

Responsabile procedimento
dr.

dr.
Via Maestri 1, 53049 Torrita di Siena
tel. 0577535471
fax 0577686616
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

**Struttura organizzativa
certificata ISO 9001:2015**

SEDE OPERATIVA SIENA
piazza Carlo Rosselli, 26 53100 Siena
centralino: 0577 535111

SEDE OPERATIVA GROSSETO
via Cimabue, 109 58100 Grosseto
centralino: 0564 485111

SEDE OPERATIVA AREZZO
via Curtatone, 54 52100 Arezzo
centralino: 0575 2551

SEDE LEGALE
via Curtatone, 54 Arezzo
52100 Arezzo
centralino: 0575 2551
P.I. e C.F.: 02236310518

WEB:
www.uslsudest.toscana.it

PEC:
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it